

AVV. DE FRANCO
259/92

STUDIO LEGALE
GIOVANNI LELLA
Via D'Aquino n. 80 Tel. 099/28846
74100 TARANTO

C.A. X DIFESA 42

Deposita in Cancelleria
20 MAR 1992 IL CANCELLIERE
PERS.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

Ill.mo sig. Pretore - Giudice del lavoro.

Petrizzi Emanuele elettivamente domiciliato

in Taranto, via D'Aquino n. 80 presso lo studio dello
avv. Giovanni Lella che lo rappresenta e difende giu-
sta procura a margine,

AMAT - TARANTO
02.04.92 002440
SEGRETERIA GENERALE

espone

Fatto.

- 1) è dipendente dell'AMAT dal 4/10/1971 con la quale Delego a rappre-
sentrarmi e difen-
dermi nel presen-
te giudizio e in
ogni sua fase suc-
cessiva, di impug-
nazione, esecuzione
e opposizione, con
ogni potere di l.
ge, l'avv. G. Lella
Eleggo domicilio
presso il suo st-
dio in Taranto, v
D'Aquino n. 80.
- 2) è stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavo-
rare in giorno destinato al riposo settimanale;
- 3) per tale prestazione: a) ha percepito la retribuzio-
ne per le ore lavorate con la maggiorazione per il
lavoro festivo; b) non ha goduto di riposo compensa-
tivo;
- 4) in sostanza si è visto sopprimere i riposi set-
timanali nella misura rilevabile dai conteggi, dai
prospetti paga, dai fogli di presenza giornaliera te-
nuti dall'azienda, dei quali, in caso di contestazio-
ne, chiede l'esibizione.

Diritto.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di tras-
porto, la materia era regolata dagli articoli 16,

l'auto per...
del Bell
9906
7938
UFFICIALE GIUDIZIARIO

21,25,31 e 34 del R.D.L. 19/10/1923,n.2328.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.150 del
15/12/1967, ha dichiarato costituzionalmente illegit-
time tali norme.

Attualmente la materia é regolata dalla L. n.370/del
22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzionale
con la sentenza del 4/2/82); dall'art.2109 c.c., dalla
legge n.138 del 14/2/1958 -limitatamente ai traspor-
ti extra urbani- e dall'art.36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e pro-
prio diritto soggettivo del lavoratore al riposo set-
timanale.

L'art.27 della legge n.370/1934 dichiara illecito
il comportamento del datore di lavoro che non con-
cede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore
consecutive.

Da tale illecito e dalla considerazione che tutta
la normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità
psico-fisica del lavoratore, discende che il mancato
riposo gli produce un danno.

Tale danno non puo' che essere rapportato, quanto me-
no, alla retribuzione di una giornata lavorativa, po-
sto che il diritto al riposo valga almeno quanto il
diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda.

Il ricorrente ha lavorato dal giugno '80 nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, peraltro, godere di riposo compensativo.

Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di L.

18.435.710 come meglio specificato nei conteggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

Voglia il sig. Pretore condannare l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto, via

C. Battisti, al pagamento in favore del ricorrente, della sovraspecificata somma di L. 18.435.710 oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate;

voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;

munire la sentenza di clausola provvisoria.

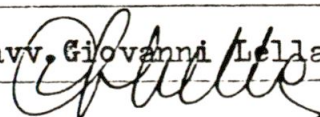
Produce conteggi, buste paga e ricorso gerarchico.

In caso di contestazione chiede ordinarsi all'AMAT

l'esibizione dei libri contabili, paga e matricola e fogli di presenza giornaliera dal giugno '80.

Taranto li 20/3/92.

avv. Giovanni Lella



con. 7634

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 22/10/92

ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 24/3/92

Il Cancelliere

Il Pretore

conforme all'originale
27 MAR 1992
IL CANCELLIERE



MAI - Leporelli

C. Belliotti

e mani dell'Impiegato addetto alla Segreteria, incaricato alla direzione atti.

L'A. Ufficio Giudiziario
VITO TAMBURRANO

ANNO 1981 PETRUZZI EMANUELE

UNITARIO

MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	27,403 = £	82,209
u	u	MARZO u u u	3	27,403 = £	82,209
u	u	APRILE u u u	4	27,403 = £	109,612
u	u	MAGGIO u u u	5	28,518 = £	142,590
u	u	GIUGNO u u u	3	28,518 = £	85,554
u	u	LUGLIO u u u	1	28,518 = £	28,518
u	u	AGOSTO u u u	3	29,314 = £	87,942
u	u	SETTEMBRE u u u	4	29,314 = £	117,256
u	u	OTTOBRE u u u	3	29,314 = £	87,942
u	u	NOVEMBRE u u u	5	30,570 = £	152,850
MESE M	DICEMBRE	u u u	4	30,570 = £	122,280
			38	TOT. £	1,098,962

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	30,623 = £	91,869
u	u	MARZO u u u	3	31,339 = £	94,017
u	u	APRILE u u u	4	31,339 = £	125,356
u	u	MAGGIO u u u	5	32,295 = £	161,475
u	u	GIUGNO u u u	4	32,295 = £	129,180
u	u	LUGLIO u u u	4	35,173 = £	140,692
MESE M	AGOSTO	u u u	3	36,208 = £	108,624

26

UNITARIO

121

MESE M SETTEMBRE RIPOSO NON GODUTO 2 36,208 = £ 72,416

" " OTTOBRE " " " 1 36,208 = £ 36,208

" " NOVEMBRE " " " 4 37,244 = £ 148,976

MESE M DICEMBRE " " " 4 37,244 = £ 148,976

11

TOT. £ 1.257.789

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 4 38,169 = £ 152,676

" " FEBBRAIO " " " 3 39,075 = £ 117,225

" " MARZO " " " 4 39,075 = £ 156,300

" " APRILE " " " 2 39,075 = £ 78,150

" " MAGGIO " " " 2 39,755 = £ 79,510

" " GIUGNO " " " 3 39,755 = £ 119,265

" " LUGLIO " " " 5 39,755 = £ 198,775

" " AGOSTO " " " 3 40,209 = £ 120,627

" " SETTEMBRE " " " 5 40,209 = £ 201,045

" " OTTOBRE " " " 2 40,959 = £ 81,918

MESE M DICEMBRE " " " 3 41,639 = £ 124,917

36

TOT. £ 1.430.408

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	41,639 = £	124,917
u	u	FEBBRAIO	u	u	u
u	u	MARZO	u	u	u
u	u	APRILE	u	u	u
u	u	MAGGIO	u	u	u
u	u	GIUGNO	u	u	u
u	u	LUGLIO	u	u	u
u	u	AGOSTO	u	u	u
u	u	SETTEMBRE	u	u	u
u	u	OTTOBRE	u	u	u
u	u	NOVEMBRE	u	u	u
MESE M	DECEMBRE	u	u	u	u
			22	TOT. £	956.298

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	44,564 = £	133,692
u	u	FEBBRAIO	2	45,018 = £	90,036
u	u	MARZO	3	45,018 = £	135,054
u	u	APRILE	4	45,018 = £	180,072
u	u	MAGGIO	1	45,924 = £	45,924
u	u	GIUGNO	3	45,924 = £	137,772
u	u	LUGLIO	4	45,924 = £	183,696
u	u	AGOSTO	5	48,152 = £	240,760
u	u	SETTEMBRE	5	48,152 = £	240,760

30

		UNITARIO	141
MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	5	48,967 = £	244,835
" " DICEMBRE " " "	4	49,193 = £	196,772
9		TOT. £	1,829,373

ANNO 1986		UNITARIO	
MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	49,193 = £	147,579
" " FEBBRAIO " " "	5	49,193 = £	245,965
" " MARZO " " "	5	49,193 = £	245,965
" " APRILE " " "	4	49,193 = £	196,772
" " MAGGIO " " "	3	49,851 = £	149,553
" " GIUGNO " " "	4	49,851 = £	196,772
" " AGOSTO " " "	5	51,350 = £	256,750
" " SETTEMBRE " " "	4	51,350 = £	205,400
" " OTTOBRE " " "	2	51,350 = £	102,700
" " NOVEMBRE " " "	4	52,076 = £	208,304
MESE M DICEMBRE " " "	3	52,068 = £	156,204
42		TOT. £	2,111,964

ANNO 1987			
MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	52,068 = £	208,272
" " FEBBRAIO " " "	3	52,068 = £	156,204
MESE M MARZO " " "	4	52,068 = £	208,272

MESE M	APRILE	RIPOSO	NON	GOMUTO	3	53,193 = £	159,579
u	u	MAGGIO	u	u	4	53,868 = £	215,472
u	u	GIUGNO	u	u	3	53,868 = £	161,604
u	u	LUGLIO	u	u	5	53,888 = £	269,440
u	u	AGOSTO	u	u	5	53,888 = £	269,440
u	u	SETTEMBRE	u	u	4	53,888 = £	215,552
u	u	OTTOBRE	u	u	3	54,806 = £	164,418
u	u	NOVEMBRE	u	u	2	55,490 = £	110,980
MESE M	DICEMBRE	u	u	u	3	55,490 = £	166,470
					32	TOT £	2.305.403

ANNO 1988					UNITARIO		
MESE M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GOMUTO	2	56,833 = £	113,666
u	u	FEBBRAIO	u	u	4	56,833 = £	227,332
u	u	MARZO	u	u	4	56,833 = £	227,332
u	u	APRILE	u	u	5	56,833 = £	284,165
u	u	MAGGIO	u	u	3	58,902 = £	176,706
u	u	GIUGNO	u	u	4	58,902 = £	235,608
u	u	LUGLIO	u	u	2	58,904 = £	117,808
u	u	AGOSTO	u	u	5	58,904 = £	294,520
MESE M	SETTEMBRE	u	u	u	3	58,904 = £	176,712

					UNITARIO	161	
MESE	M	OTTOBRE	RIPOSO	NON	GOMUTO	1	58,904 = £ 235,616
u	u	NOVEMBRE	u	u	u	2	59,636 = £ 119,272
MESE	M	DICEMBRE	u	u	u	3	59,636 = £ 178,908
					9	TOT. £ 9,387,645	

ANNO 1989					UNITARIO	
MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO	NON	GOBUTO	2	59,906 = £ 119,812
u u	MARZO	u u u			3	59,906 = £ 179,718
u u	APRILE	u u u			2	59,906 = £ 119,812
u u	MAGGIO	u u u			4	60,883 = £ 243,532
u u	GIUGNO	u u u			1	60,883 = £ 60,883
u u	LUGLIO	u u u			4	60,883 = £ 243,532
u u	AGOSTO	u u u			6	60,883 = £ 365,298
u u	SETTEMBRE	u u u			1	60,883 = £ 60,883
u u	OTTOBRE	u u u			3	65,359 = £ 196,077
u u	NOVEMBRE	u u u			4	66,243 = £ 264,972
MESE M	DICEMBRE	u u u			5	66,243 = £ 331,215
					35	TOT. £ 2,185,734

16 1917 1.168.697

MESE M MEEMPRE	u	u	u	1	11,057 =	14,057
NOVEMBRE	u	u	u	3	14,057 =	222,141
OTTOBRE	u	u	u	3	12,879 =	218,637
SETTEMBRE	u	u	u	1	12,648 =	29,648
AGOSTO	u	u	u	3	12,648 =	217,944
LUGLIO	u	u	u	3	12,648 =	217,944
MESE M GIUGNO RIPOSO NON GOVITO	u	u	u	2	12,648 =	145,296
UNITARIO						

ANNO 1991

25 1917 1.203.137

MESE M NOVEMBRE	u	u	u	1	69,617 =	69,617
SETTEMBRE	u	u	u	2	68,573 =	137,146
AGOSTO	u	u	u	3	68,573 =	205,719
LUGLIO	u	u	u	3	68,573 =	205,719
GIUGNO	u	u	u	3	68,573 =	205,719
MAGGIO	u	u	u	2	68,573 =	137,146
APRILE	u	u	u	2	67,461 =	134,922
MARZO	u	u	u	3	67,461 =	202,383
FEBBRAIO	u	u	u	3	67,461 =	202,383
MESE M GENNAIO RIPOSO NON GOVITO	u	u	u	3	67,461 =	202,383
UNITARIO						

ANNO 1990

RIEPILOGO

ANNO 1981 = £ 1.098.962

" " 1982 = £ 1.257.789

" " 1983 = £ 1.430.408

" " 1984 = £ 956.298

" " 1985 = £ 1.829.373

" " 1986 = £ 2.111.964

" " 1987 = £ 2.305.703

" " 1988 = £ 2.387.615

" " 1989 = £ 2.185.734

" " 1990 = £ 1.703.137

ANNO 1991 = £ 1.168.697

TOT. £ 18.435.710

Taranto, _____

Spett/le
Direzione di Esercizio
A.M.A.T. - Taranto

31/01/96

Oggetto: Istanza ai fini di interrompere i termini prescrizio-
nali.

Il sottoscritto, PETRUSZA EMANUELE,
Vostro ex dipendente, nato a TARANTO il 9/9/36
residente in TARANTO Via ZARA n. 2
Prov. TA Cap 74100 Qualifica BIGLIETTAIO
pat. n. AB 461F880 rilasciata il 26-2-96
codice fiscale PTR HAL36P09L049R

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:

Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

Per ricevuta A.M.A.T.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivato	022484
del	27 DIC. 1995
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Firma

Petrusza Em



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 09/03/2000

Prot. n°: DIR/.....882.....

Al Sig.
PETRUZZI
Emanuele
Via Zara 9
74100 Taranto

e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra la sua richiesta, avente ad oggetto il ricalcolo della retribuzione spettante in giornate di ferie, per significarLe quanto segue.

Con la sottoscrizione della transazione in materia di straordinario sul T.F.R., Lei ha rinunciato "a tutti i diritti ed alle azioni comunque connessi, inerenti o riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione (quali, a mero titolo esemplificativo, differenze di retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività soppresse, indennità, TFR, preavviso e competenze di fine rapporto)".

Ad ogni buon conto, contestando anche nel merito la richiesta, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito da Lei vantato.

Pertanto, la richiesta avanzata non può essere accolta.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Taranto, lì 15/03/2000

Prot. n.: Dir/.....
860

Egr. sig.
 Petruzzi Emanuele
 Via Zara, 2
 74100 TARANTO
 E p.c. Dirigente Amm.vo
 Capo Area personale
 Capo area Legale
SEDE

Oggetto: Mancati riposi. Risarcimento danni

Si riscontra la nota del 28/10/99, prot. 20030, con cui Lei ha chiesto di transigere la vertenza relativa al risarcimento danno per i mancati riposi a decorrere dal 1992 in poi, per comunicarLe che la sua richiesta non potrà essere accolta.

Con la sottoscrizione della transazione in materia di straordinario sul T.F.R., avvenuta innanzi al Pretore di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, Lei, consapevole della espressa inimpugnabilità della stessa, ha rinunciato a "tutti i diritti ed alle azioni comunque connessi, inerenti o riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione, mensilità aggiuntive, ferie permessi, festività soppresse, indennità ecc.".

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Francesco Lombello)

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T.

S E D E

OGGETTO: mancati riposi.

Io sottoscritto PETRIZZI STANUELE dipendente
di codesta azienda con la qualifica di PERSONARO
con la presente chiedo alla S.V. di effettuare il conteggio dei
rimosi lavorati dal 1992 in poi, affinché possa procedere alla
transazione con le stesse modalità concordate con il restante
personale.

Distinti saluti.

L'Agente

Petrizzi Stanuele

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivato	
16 NOV. 1999	
del	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
☒	

cartelle per le
Dott. Zun dato copia
verificare e montare
lv

Taranto, _____

Spett/le
Direzione di Esercizio
A.M.A.T. - Taranto

Oggetto: Istanza ai fini di interrompere i termini pre-
scrizionali.

Il sottoscritto, PETRUVZI EMANUELE
Vostro ex dipendente chiede che gli venga risarcito il
"danno" per tutti i riposi non goduti e non recuperati
durante il rapporto di lavoro. A FAR DATA 1992

La presente anche al fine di interrompere la
prescrizione.

Distinti saluti.

F.to

Petruzzi Emanuele

28/10/99
Per ricevuta A.M.A.T.



*Doc. Terzi - verifica per
cartelle F-b
M*

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	20030
del	28 OTT. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

569

A.M.A.T.

Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Emis. Arrivo n°	228
del	8 GEN. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Taranto, 08/01/1999

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: La Neve Vittorio e Petruzzi Emanuele, De Pace Francesco e De Vita Lucio c/ AMAT: giudizi di appello controversie mancati riposi.

Le trasmetto in allegato, copia delle sentenze n°1741/98 e n°1742/98, con le quali il Tribunale di Taranto ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta transazione.

Il mandato conferitomi con deliberazione n°155/1997 si è, pertanto, concluso.

Distinti saluti

*cartelle per li
(note + sentenze)
M*

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

1741

Sentenza n.

Ruolo Generale 1167/87

15 DIC. 1998

IL SOTTOSCRITTO CANCELLIERE

AVVISA

L'avv. C. LELLA - CORSO ITALIA n° 111 - TARANTO -

procuratore di LA NEVE VITTORIO +1

all'avv. D. CIRAGLIA - de AMAT - VIA E. BATTISTINI n° 654 - TARANTO -

procuratore di AMAT

all'avv. _____

procuratore di _____

26 Cronologico
Espresso anno 4 GEN 1999
Taranto,
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

E' STATA DEPOSITATA IN CANCELLERIA LA SENTENZA EMESSA
DALLA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI TARANTO

TARANTO, 15 DIC. 1998



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr ELISABETTA COMELLI)

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione lavoro, composto dai magistrati

Marcello Fischetti - presidente

Raffaele Ciquera - giudice est.

Lorenzo De Napoli - giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n.1147 r.g. 1997 tra

La Neve Vittorio e Petruzi Emanuele (avv. Giovanni Lella)

APPELLANTI

contro

AMAT (avv. Olimpia Cimaglia) **APPELLATA**

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato il 19 maggio 1997 gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza del pretore del lavoro di Taranto, depositata il 1 ottobre 1996, che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'Amat, datrice di lavoro, per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo settimanale, compensate mediante la retribuzione delle ore lavorate con la maggiorazione per lavoro festivo, ma senza usufruire di riposo compensativo.

L'Amat, costituitasi, ha concluso per il rigetto dell'appello.

Nella odierna udienza le parti hanno conciliato la lite come da separato verbale.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. ELISABETTA COLUCCO)

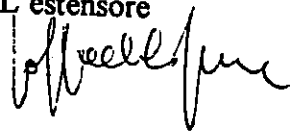
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti definito sotto ogni profilo la controversia, anche in ordine al regolamento delle spese di lite.

P.q.m.

Dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.

Taranto, 26 novembre 1998

L'estensore



Il Presidente



DEPOSITATA OGGI 15 DIC. 1998 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. ELISABETTA COLUCCI)



TRIBUNALE DI TARANTO

Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti

RELAZIONE

Ho notificato copia al sottoscritto avvocato

Co. AIAI in mani proprie

dell'avv. / sec.

~~alla stessa riunione legale.~~

DA, 8/1/1989

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
Sez. Distaccata di Taranto

ffrea Editore

AMAT

pag. 1

19-11-1998

VIA C. BATTISTI - 74100 TARANTO -

Pratica: PETRUZZI EMANUELE contro AMAT

Numero 479/98

-CREDITO ORIGINARIO = 377.336

di cui CAPITALE L. 377.336 / SPESE e ACCESSORI L. 0

CAUSALE DEL CREDITO: MANCATI RIPOSI

Credito di lavoro (art. 429 c.p.c.- rivalutazione ed interessi)

APPLICATA RIVALUTAZIONE MONETARIA -indici:SCALA MOBILE (sino al 31.12.97)

INTERESSI a TASSO LEGALE

interessi su capitale puro (non rivalutato) senza anatocismo - anno:365 gg

DECORRENZA: 31-12-1982 - in totale 13 movimenti contabili

Num.	DATA	CAPITALE	RIVALUTAZIONE	INTERESSI	GG.	TASS
0	MOVIMENTO	CAUSALE	SALDO			
1)	31-12-1983	377.336	46.052(12,2045%)	18.867	365	5%
	429.120		871.375			
2)	31-12-1984	852.508	73.014(8,5646%)	40.433	366	5%
	286.889		1.271.711			
3)	31-12-1985	1.212.411	94.881(7,8258%)	54.667	365	5%
	548.811		1.970.070			
4)	31-12-1986	1.856.103	103.615(5,5824%)	82.108	365	5%
	633.470		2.789.263			
5)	31-12-1987	2.593.188	145.732(5,6198%)	113.781	365	5%
	691.710		3.740.486			
6)	31-12-1988	3.430.630	199.193(5,8063%)	148.773	366	5%
	716.293		4.804.745			
7)	31-12-1989	4.346.115	286.470(6,5914%)	184.181	365	5%
	655.720		5.931.116			
8)	16-12-1990	5.288.305	412.541(7,8010%)	208.051	350	5%
	0 tasso legale		6.551.708			
9)	31-12-1990	5.700.846	0(0,0000%)	17.833	15	10%
	510.941		7.080.482			
10)	31-12-1991	6.211.787	408.288(6,5728%)	485.029	365	10%
	350.606		8.324.405			
11)	31-12-1996	6.970.681	1.707.322(24,4929%)	2.603.298	1827	10%
	0 tasso legale		12.635.025			
12)	31-12-1997	8.678.003	130.361(1,5022%)	260.045	365	5%
	0 Indici: Scal		13.025.431			
13)	30-11-1998	8.808.364	82.711(0,9390%)	237.959	334	5%
	0 data finale		13.346.100			

N.B. utilizzato ultimo ISTAT disponibile mese MAG 1998= 107.50

ATTENZIONE: dal 1.1.98 si utilizzano gli indici del c.d. "Costo Vita"

T O T A L I 3.690.179 4.455.025

0 (pagamenti) 13.346.100

4.823.560 (nuovi crediti)

Il saldo complessivo alla data del 30-11-1998 e' pari a

LIBRE TREDICI MILIONI TRECENTOQUARANTASEIMILA CENTO

998

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

*copie della nota
e delle risposte
all'Off. Rep.
risp. legale*

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, 09/12/1998

5

U.P. = in cartella
le note + persone

U. Reti = note +
persone
contabilizzate le
sue dovute e
anche

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	12394
del 10 DIC. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: La Neve Vittorio e Petruzzi Emanuele, De Pace Francesco e De Vita Lucio c/ AMAT: transazione giudizi di appello controversie mancati riposi.

Le trasmetto in allegato, per gli adempimenti consequenziali giusta deliberazione n°310/1998, copia dei verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti dai dipendenti in oggetto in data 26/11/1998.

Le evidenzio che il pagamento delle somme dovute ai dipendenti dovrà avvenire con le competenze del mese di dicembre p.v.

In esecuzione della transazione l'AMAT dovrà corrispondere in favore dell'Avv. Giovanni Lella, procuratore distrattario degli appellanti, il contributo spese in atti indicato.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno 1998, il giorno 26 del mese di novembre, dinanzi al Tribunale di Taranto -Sezione lavoro- Giudice d'Appello nella controversia di lavoro, iscritta al n°1147/1997 R.G., sono comparsi:

1) i sigg. La Neve Vittorio, nato a Taranto il 25/02/1937 e Petruzzi Emanuele, nato a Taranto il 09/09/1936, assistiti dall'Avv. Giovanni Lella;

2) L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), in persona del Dirigente Amministrativo, Dr. Pietro Carallo, giusta delega rilasciata dal Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°310 del 05/11/1998, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;

PREMESSO

a) che i sigg. La Neve Vittorio e Petruzzi Emanuele hanno proposto appello avverso la sentenza n°3038, emessa il 03/04/1996 e depositata il 01/10/1996, dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, Dr. Francesco Martemucci, chiedendo la riforma del ~~giudicato~~ ^{sentenza} con il riconoscimento del diritto degli appellanti al risarcimento del danno per aver lavorato in giornata destinata al riposo settimanale, senza aver recuperato lo stesso in altro giorno;

1147/97 RG

Onore

Con c.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

b) che l'AMAT si è costituita regolarmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello;

d) che é intenzione delle parti sopradette definire e transigere il presente giudizio di appello e pertanto:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1) L'AMAT si impegna a corrispondere, con le competenze relative al mese di dicembre 1998, al sig. La Neve Vittorio, che accetta, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa inerente l'oggetto del presente giudizio, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di £ 14.680.572 (quattordicimilioniseicentoottantamilacinquecentosettantaduelire) al lordo delle ritenute di legge, per sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria; al sig. Petruzzi Emanuele, che accetta, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa inerente l'oggetto del presente giudizio, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma ————— di ————— £ ————— 13.346.100 (tredicimilionitrecentoquarantaseimilacentolire) al lordo delle ritenute di legge, per sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria;
- 2) I sigg. La Neve Vittorio e Petruzzi Emanuele danno atto che le richieste relative ai riposi non goduti durante l'anno 1981 si sono prescritte;
- 3) i sigg. La Neve Vittorio e Petruzzi Emanuele dichiarano di non aver altro a pretendere per aver prestato la propria

attività lavorativa in giornata destinata al riposo settimanale, senza aver goduto dello stesso in altro giorno, relativamente al periodo dedotto in giudizio;

4) l'AMAT corrisponderà all'Avv. Giovanni Lella, nella qualità di procuratore distrattario degli appellanti, un concorso nelle spese e competenze per il giudizio di primo grado pari a £ 1.200.000 oltre IVA, CAP, nonché un concorso nelle spese e competenze per il giudizio di appello pari a £ 1.200.000 oltre IVA, CAP;

L.C.S.

La Neve Vittorio *La Neve Vittorio*

Petruzzi Emanuele *Petruzzi Emanuele*

AMAT, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, ing. Francesco Lucibello, sostituito dal Dr.

Pietro Carallo *Pietro Carallo*

Avv. Giovanni Lella *G. Lella*

Avv. Olimpia Cimaglia *Olimpia Cimaglia*

Il Presidente
Marcello Jolitto



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Mancati riposi. Transazione giudizi di appello.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 5 (cinque) del mese di novembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

cartelle personali
defendenti intervenuti
COPIA
M

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

Con nota del 19/10/1998, il Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, ha relazionato in merito ai giudizi di appello avverso le sentenze di rigetto della domanda proposta da otto dipendenti relativamente al risarcimento del danno per aver gli stessi lavorato in giornata destinata al riposo senza aver recuperato lo stesso (cd. mancati riposi).

Dalla lettura della suddetta relazione si evince che, successivamente a tali pronunce di rigetto della domanda, si è avuto un diverso orientamento dei Pretori del Lavoro di Taranto, che hanno, al contrario, accolto le domande proposte nei giudizi simili e condannato l'Azienda a pagare, a titolo di risarcimento danno, in favore dei ricorrenti una somma pari al 30% della retribuzione giornaliera per ogni giorno di riposo non goduto e documentato, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del giudizio. Tale inversione di orientamento è dovuto anche a numerose pronunce della Corte di Cassazione in tale materia.

Propongo, pertanto, di transigere i giudizi di appello pendenti ad istanza di Capogrosso Cosimo, Renò Angelo, Convertini Antonio, Di Matteo Mario, nonché De Pace Francesco e De Vita Lucio, Laneve Vittorio e Petruzzi Emanuele, alle seguenti condizioni:

- 1) pagamento in favore degli appellanti del 30% della retribuzione giornaliera per ogni giorno di riposo non goduto e documentato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme non rivalutate, nei limiti della prescrizione decennale;
- 2) pagamento delle spese e competenze legali dei giudizi di primo grado quantificate in £ 850.000, oltre IVA e CAP, per ciascun giudizio, relativamente ai quattro giudizi proposti da Capogrosso Cosimo, Renò Angelo, Convertini Antonio, Di Matteo Mario, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni De Cataldis; £ 1.200.000, oltre IVA e CAP, per ciascun giudizio, relativamente ai due giudizi proposti da De Pace Francesco – De Vita Lucio e Laneve Vittorio – Petruzzi Emanuele, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Lella;
- 3) pagamento di un contributo spese relativo ai giudizi di appello nella stessa misura quantificata sub 2).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale;
- visti gli atti;
- ritenuta condivisibile la proposta del Direttore Generale;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale a transigere i giudizi pendenti in fase di appello dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, proposti dai

- dipendenti Capogrosso Cosimo, Renò Angelo, Convertini Antonio, Di Matteo Mario, nonché De Pace Francesco e De Vita Lucio, Laneve Vittorio e Petruzzi Emanuele alle condizioni tutte indicate in premessa;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998 alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri Straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per mancati riposi, nonché a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme non rivalutate e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il
- 5 NOV. 1998
Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio Direttivo
A. M. M.
(Semeraro Buffale)

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A.T. - TARANTO	
Arrivo n° 10653	
19 OTT. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
CofA	

Taranto, 19 ottobre 1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Contenzioso relativo ai mancati riposi: giudizi di appello.

Sono pendenti, dinanzi al Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - sei giudizi in fase di appello relativi al contenzioso cd. dei "mancati riposi".

Si tratta di appelli proposti dai dipendenti Capogrosso Cosimo, Renò Angelo, Convertini Antonio, Di Matteo Mario, Laneve Vittorio e Petruzzi Emanuele, De Pace Francesco e De Vita Lucio, la cui domanda, tendente al risarcimento del danno per non aver i ricorrenti goduto di alcuni riposi settimanali nel corso dei vari anni, era stata rigettata dal Pretore adito in primo grado.

Il Pretore, infatti, aveva ritenuto che l'art. 17 del CCLN 1976 disciplinasse la retribuzione dovuta ai dipendenti che avevano prestato il loro lavoro nella giornata destinata al riposo settimanale, senza godere dello stesso in altro giorno.

In definitiva aveva ritenuto che il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale era stato disciplinato dalle norme collettive, "posto che nulla vieta che le parti sociali possano aver disciplinato anche le conseguenze di comportamenti illeciti sul piano civilistico, predeterminando il quantum debeatur in caso di violazione di un obbligo derivante dal rapporto di lavoro".

Affermava, ancora, che "anche a prescindere da tale considerazione,l'entità del risarcimento dovrebbe essere affidata all'equità, ed in tale ottica non può negarsi congruità ad un sistema di compenso come quello che scaturisce dall'art. 17 del citato CCNL".

Il Pretore richiamava, a tal fine, la sentenza n°2144/94 resa dal Tribunale di Bari.

Sta di fatto che successivamente a tale pronuncia, la Corte di Cassazione riformava la suddetta sentenza del Tribunale di Bari.

Con sentenza n°6327/1996, infatti, la Suprema Corte di Cassazione stabiliva il seguente principio di diritto:

" La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore é illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma, cod. civ.) con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., né dalla legge, che sarebbe fondatamente

sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlata ad un'inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che é oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di sue eventuali clausole che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolatrici dell'ipotesi illecita su indicata - disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

Con una successiva pronuncia (sentenza n°13040/1997), la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i principi giuridici innanzi enunciati, rilevando che il riposo "é necessario dopo sei giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psico-fisiche, ed é un diritto garantito dalla Costituzione, che ne ha sancito l'irrinunciabilità"

Nella motivazione della sentenza, inoltre, é stato messo in evidenza come "l'attribuzione patrimoniale spettante al dipendente per la

definitiva perdita del riposo ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare la prestazione eccedente rispetto agli obblighi contrattuali ma ad indennizzare l'impiegato per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa), rappresentato dalla perdita del riposo e della conseguente usura psicofisica.

La Suprema Corte, ribadendo il concetto che il danno non deve essere dimostrato dal lavoratore, in quanto é desumibile dalla stessa Costituzione la circostanza che la mancata fruizione del riposo settimanale é lesiva di un diritto fondamentale del lavoratore, aggiunge che anche il concorso dei dipendenti nella decisione di lavorare il giorno destinato al riposo é del tutto irrilevante, "perché l'irrinunciabilità del diritto non consente di attribuire alcun rilievo alla volontarietà dei comportamenti".

Alla luce dei principi giuridici innanzi trascritti, i Pretori nei giudizi simili hanno accolto, per quanto di ragione, le domande proposte dai ricorrenti, rilevando che, pur avendo l'Azienda regolarmente retribuito il lavoro prestato in giornata destinata al riposo secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del CCNL 23/07/1976, tuttavia deve essere condannata a risarcire il danno subito dal lavoratore per la definitiva perdita del riposo settimanale, in quanto il meccanismo di retribuzione previsto dai citati articoli del CCNL 1976 non può considerarsi riferito

alla fattispecie del lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, senza recupero dello stesso in tempi successivi.

"Giammai (si legge nelle citate sentenze) le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perché, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c. e con la legge 22/02/1943, n°370, art. 27, nei termini di cadenza di riposo settimanale".

Si legge, ancora, nelle citate sentenze, che il diritto al riposo settimanale, dopo sei giorni di lavoro, è irrinunciabile per consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità.

Posto, quindi, che i ricorrenti avevano diritto alla chiesta attribuzione patrimoniale, collegata al danno per non aver usufruito del riposo, concludevano i Giudici che tale titolo di danno è oggetto di presunzione assoluta.

Per quanto attiene il quantum i Magistrati hanno ritenuto di ricorrere ad una valutazione equitativa dello stesso e lo hanno liquidato in misura pari al 30% della retribuzione giornaliera, usando come parametro la media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi di lavoro straordinario.

Considerata la natura risarcitoria dell'attribuzione patrimoniale, è stata applicata alla fattispecie dedotta in giudizio la prescrizione decennale.

Lo stesso Magistrato che aveva rigettato la domanda proposta dagli odierni appellanti, nelle successive pronunce ha modificato l'orientamento nel senso innanzi esposto.

Alla luce dell'orientamento costante della Pretura del Lavoro di Taranto, supportata, come si è visto da numerose pronunce di legittimità, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ritenne opportuno ricercare una soluzione transattiva della problematica e si addivenne alla ratifica dell'accordo aziendale del 12/05/1997 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e SINAI CONFESAL, che prevede la corresponsione del 30% dell'importo della giornata lavorativa, con rinuncia al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.

Inoltre, esaminate le sentenze indicate, nonché una relazione della scrivente, il Consiglio di Amministrazione, deliberò di non proporre appello avverso le sentenze dei Pretori, al fine di evitare ulteriori oneri economici, senza fondate speranze di pronunce migliori.

Vi è da dire che le ulteriori pronunce della Corte di Cassazione hanno consolidato ulteriormente l'orientamento innanzi enunciato.

Si ritiene opportuno segnalare, a tal fine, le sentenze n°11524 del 19/11/1997, n°12003 del 27/11/1997, n°867 del 28/01/1998, relative al settore dei trasporti pubblici in concessione.

Le suddette sentenze, nel ribadire il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore che ha prestato l'attività lavorativa in giornata destinata al riposo, senza recuperare lo stesso in altro giorno, hanno confermato le sentenze di appello che avevano escluso che i compensi attribuiti ai lavoratori in virtù degli artt. 16 e 17 CCNL del 1976 avessero natura risarcitoria e che avevano liquidato equitativamente il danno in questione nella misura del 30% della paga giornaliera.

Ricostruita la situazione, appare opportuno assumere decisioni in merito ai giudizi di appello in corso.

Vi è da dire che il Tribunale ha disposto consulenza tecnica contabile nei giudizi di appello proposti da De Pace Francesco + 1 (De Vita Lucio) e Laneve Vittorio + 1 (Petruzzi Emanuele), fissando l'udienza del 17/12/1998 per il giuramento del CTU e la proposizione dei quesiti.

Nei giudizi di appello sono state esibite dagli appellanti le sentenze di primo grado di accoglimento parziale della domanda.

A questo punto, la circostanza che il Tribunale abbia disposto CTU induce a pensare che, evidentemente, intende intervenire in maniera differente rispetto a quanto statuito dai Pretori sulla quantificazione equitativa del danno.

Infatti, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'an, si può tranquillamente escludere che si addivenga ad una pronuncia di rigetto dell'appello, anche perché la stessa sarebbe "giustiziata" dinanzi alla Corte di Cassazione.

Quello che mi preoccupa, invece, è il tenore degli appelli, nei quali i ricorrenti, pur riportandosi alla numerose pronunce di accoglimento, per quanto di ragione, della domanda, della locale Sezione Lavoro della Pretura, contestano il criterio seguito in via equitativa ai fini della quantificazione del risarcimento, ribadendo che il risarcimento del danno per un giorno di riposo non goduto dovrebbe essere valutato quanto una festività non goduta che, in virtù della disciplina di cui all'art. 16, 2° comma, del CCNL 1976, prevede il diritto per il lavoratore a vedersi riconosciuta una giornata di ferie oppure la retribuzione di un'altra giornata.

Se l'intento del Tribunale fosse questo, le conseguenze per l'Azienda sarebbero a dir poco disastrose.

I Legali di controparte, infatti, stante tale situazione, mi hanno già preannunciato la volontà di ricorrere in appello avverso tutte le sentenze emesse dai Pretori, con le quali gli stessi hanno quantificato nel 30% della retribuzione giornaliera la percentuale di danno.

A tutt'oggi sono stati depositati circa 200 dispositivi di sentenza (in alcuni giudizi sono state depositate le relative sentenze), a fronte di un contenzioso globale che può stimarsi in circa 300 giudizi.

Vi è da aggiungere che, considerati i tempi dei giudizi di appello, l'interposizione del gravame dovrebbe essere immediata al fine di evitare il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado; in definitiva si instaurerebbe, in tempi brevi, un contenzioso davvero rilevante, nel quale l'AMAT dovrebbe, comunque, proporre appello incidentale.

Alla luce di quanto innanzi esposto, ritengo che sarebbe opportuno contattare i Legali di controparte al fine di proporre una transazione dei giudizi di appello pendenti alle seguenti condizioni:

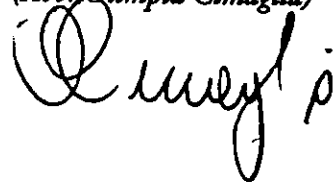
- 1) pagamento in favore degli appellanti del 30% della retribuzione giornaliera per ogni giorno di riposo non goduto e documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria (secondo quanto disposto dai Pretori);
- 2) pagamento delle spese e competenze legali di primo grado, quantificate in £ 850.000, oltre IVA e CAP, per ciascun giudizio, relativamente ai giudizi Capogrosso Cosimo, Renò Angelo, Convertini Antonio, Di Matteo Mario e £ 1.200.000, oltre IVA e CAP per i giudizi De Pace – De Vita e Laneve - Petruzzi;

3) pagamento di un contributo spese relativo ai giudizi di appello nella stessa misura quantificata sub n°2).

Questa soluzione eviterebbe l'incognita di una pronuncia da parte del Tribunale, la proposizione degli appelli avverso tutte le sentenze di primo grado, che comporterebbero, considerato l'orientamento del Tribunale, tra l'altro, il pagamento anche delle spese di consulenza tecnica di ufficio.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)





Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, lì 22/06/1998

Prot. n.: Dir/.....1522

EGR. Sig. Petruzzi Emanuele

Via Zara

74100 TARANTO

OGGETTO: interessi per mancata erogazione TFR

Le comunico che il C.d.A. ha deliberato di provvedere ad erogare in Suo favore le somme a Lei dovute a titolo d'interessi legali, per ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto.

La invito, pertanto, a recarsi presso l'Ufficio Personale, dove potrà prendere atto dell'importo a Lei spettante per la conseguente erogazione in Suo favore.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)

Taranto, 13 luglio 1998

Egr. Sig.
Direttore Generale
dell'Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto (A.M.A.T.)
Via Cesare Battisti n. 657
74100 - TARANTO

Io, sottoscritto, Petruzzi Emanuele, ex dipendente A.M.A.T., con la presente autorizzo a trattenere ed a versare al Sindacato F.I.T. C.I.S.L. Autoferrotramvieri, a titolo di rimborso spese, con quietanza del Segretario Responsabile Sig. Michele Imperio, la somma di Lit. 394.622, quota parte della somma di Lit. 2.117.946 ... (al lordo delle trattenute di legge), rinveniente dalla transazione sottoscritta dinanzi al Giudice del Lavoro Dott. Vito Vozza, relativa alla mancata inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).

Distinti saluti.

In fede
Petruzzi Emanuele

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7464
del	14 LUG. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra :

a) Petruzzi Emanuele, nato a Taranto il 09/09/1936, ed residente in Taranto via Zara 2, C.F.PTRMNL36P09L049R;

b) Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (AMAT), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello (in seguito denominata AMAT), autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione con deliberazione del C.d.A. n° 165 del 4 giugno 1998;

P R E M E S S O:

- che, in virtù di accordo aziendale ratificato con deliberazione n° 271 del 14/12/1977 della Commissione Amministratrice dell'AMAT, l'Azienda ha erogato al sig. Petrucci Emanuele, collocato in quiescenza il 31/01/1994, il trattamento di fine rapporto in data 29/03/1994;
 - che al sig. Petrucci Emanuele nulla è stato corrisposto per la ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto;
 - che il Petrucci Emanuele dichiara espressamente di non aver proposto ricorso giudiziario inerente l'oggetto del presente atto;
 - che, al fine di evitare contenzioso in materia, le costituite parti intendono addivenire ad una transazione;
- tanto premesso,

S I C O N V I E N E

- 1) Le premesse sopra riportate devono considerarsi parte integrante del presente atto.



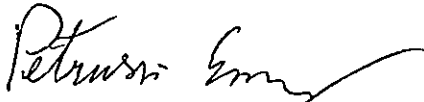
2) L'AMAT si impegna a versare entro il 31/07/1998 al Sig. Petruzzi Emanuele, che accetta, la complessiva somma di £ 576.100, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di interessi legali per ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto a saldo e, comunque, a tacitazione di ogni e qualsiasi altra pretesa relativa al ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto;

3) Il sig. Petruzzi Emanuele, con la ricezione delle somme, rilascia ampia e liberatoria quietanza, dichiarando, altresì, di non aver altro da pretendere per la ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto;

4) Il sig. Petruzzi Emanuele, avendo dichiarato espressamente di non avere proposto ricorso giudiziario relativo alla materia inerente il presente atto, dichiara di rinunciare agli atti e alla azione di eventuali giudizi pendenti, autorizzando sin da ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione agli eventuali giudizi in materia.

Taranto, li 01.07.1998

Petruzzi Emanuele



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto

Il Direttore Generale



N. 421/98 Vitis Come
N. 15569 19/7 RG
N. 44458 Cior

PRETURA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Verbale di transazione giudiziale

L'anno 1998, il giorno 13 del mese di luglio, si sono costituite nel presente atto, intervenuto innanzi al Pretore Dr. Vito Vozza, in funzione di Giudice del Lavoro, le seguenti parti (processo n° 15542/97 R.G.):

1) Il sig. PETRUZZI EMANUELE, assistito dagli Avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci

2) L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°187 del 25/06/1998, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;

PREMESSO

- a) che il sig. PETRUZZI EMANUELE ha notificato all'AMAT ricorso giudiziario chiedendo che venisse dichiarato il proprio diritto a veder incluso nella base di calcolo del TFR e della indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario e, conseguentemente, che l'AMAT fosse condannata a pagare in suo favore la differenza tra il TFR percepito e quello ricalcolato con la inclusione delle predette somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- b) che l'AMAT ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato ogni avverso dedotto, chiedendone il rigetto,

facendo presente che del tutto legittimamente i compensi corrisposti per il lavoro straordinario sono stati esclusi dalla base di computo del TFR e dall'indennità di anzianità;

c) che a tal fine l'AMAT ha eccepito che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale sono state svolte dal ricorrente esclusivamente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste e, in ogni caso, sono state del tutto occasionali ove poste in raffronto con la normale prestazione di lavoro;

d) che, tuttavia, l'AMAT ha inteso ricercare una soluzione conciliativa che elimini in nuce il rischio della lite nella sua alea tipica;

e) che, conseguentemente, le parti hanno deciso di voler conciliare, come in effetti conciliano con la sottoscrizione del presente verbale, la controversia tra loro insorta ed iscritta al n° 15542/97 R.G. di codesta Pretura alle condizioni che seguono:

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) il sig. PETRUZZI EMANUELE, avendo meglio riconsiderato la propria posizione anche alla luce delle circostanze ed eccezioni esposte dall'AMAT nella memoria difensiva, dà atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte esclusivamente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed im-

previste. Conseguentemente; il sig. PETRUZZI EMANUELE con la sottoscrizione del presente verbale rinunzia incondizionatamente a tutti i diritti ed alle azioni fatti valere con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

3) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunce del sig. PETRUZZI EMANUELE;

4) l'AMAT, a mero fine transattivo, esclusivamente per evitare l'alea della lite, offre al sig. PETRUZZI EMANUELE - che con la sottoscrizione del presente verbale, accetta - la somma di lire 4.117.946 (quattromilionicentodiciassettemilanovecentoquarantaseilire), al lordo delle ritenute di legge, somma che verrà corrisposta entro il 15 settembre 1998;

5) sempre con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, il sig. PETRUZZI EMANUELE rinunzia, altresì, a tutti i diritti ed alle azioni comunque connessi, inerenti o riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione (quali, a mero titolo esemplificativo, differenze di retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività sopresse, indennità, TFR,* preavviso e competenze di fine rapporto, ecc., salvo che ci sia giudizio pendente alla data odierna) e l'AMAT accetta anche tali rinunce;

6) le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti ed i loro procuratori sottoscrivono il presente verbale per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della

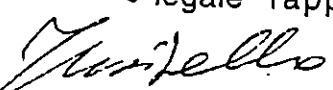
legge professionale.

L.C.S.

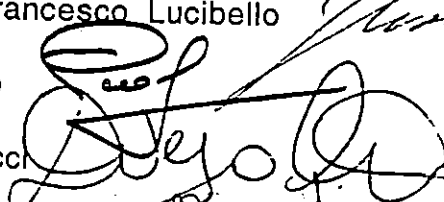
PETRUZZI EMANUELE



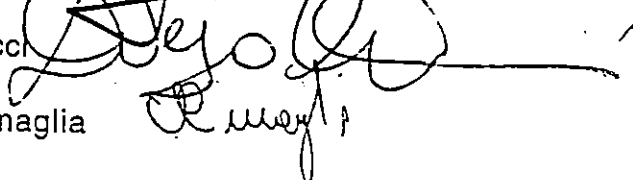
AMAT, in persona del Direttore Generale o legale rappresentante, ing. Francesco Lucibello



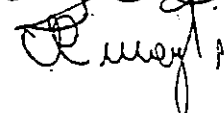
Avv. Paolo Longo



Avv. Diego Colucci



Avv. Olimpia Cimaglia



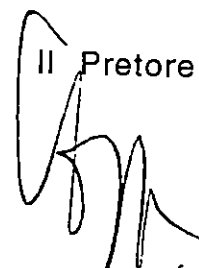
Il Pretore

dato atto di quanto precede,

dichiara esecutiva la presente transazione.

Taranto, 13 luglio 1998

Il Pretore





Taranto, lì 11.01.1998

Al Signor

PETRUZZI Emanuele

Via Zara n.2

74100 TARANTO

OGGETTO: invio mod. " 101 " .-

Vi trasmettiamo,compiegato alla presente,
il modello " 101" relativo agli emolumenti per
cepiti dalla S.V. nell'anno 1997.-

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

IL CAPO AREA PERSONALE
(Dr.ssa M. F. MENENTI)

**STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI**
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

C O P I A

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Petrucci Emanuele nato a Taranto il 09/09/1936 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 04.10.71 al 31.01.94 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di bigliettaio ed inquadramento finale nel livello 08.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv.ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica

A. M. A. T. - TABANIS
 3578
 - 5 AGO. 1997
 Prot. Argvo "del"
 Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
 Area Informatica ☐
 Area Legale ☐
 Area Personale ☐
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☐
 Colpo

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Petruzzi Emanuele
come in epigrafe rappresentato e difeso

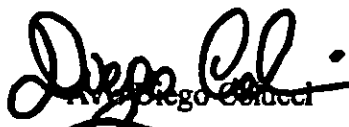
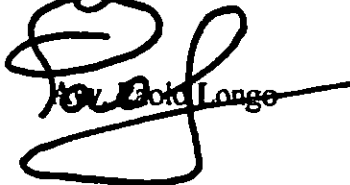
RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Calucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Corrato Gaetano residente in Taranto al corso Italia n.65;
- il Sig. Secondo Gaetano residente in Taranto alla via Zara n.2;
- il Sig. Petruzzi Giacomo residente in Taranto al viale Trentino n.155 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Giudice

letto il ricorso;

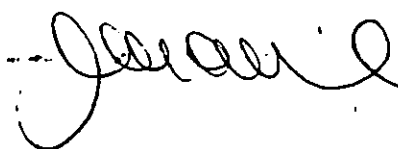
F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 19/3/98
ore 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'uffice, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, il 10/3/97

Il Giudice

Il Canceller 5



**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

PEIRUZZI ENAUUELE

MATRICOLA

174082

QUALIFICA

BIGLIETTAIO

LV.

08

DATA ASSUNZIONE

04/10/71

DATA LICENZIAMENTO

31/01/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIOANNI 22 + MESI 4 = ANNI 22,333

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 22,333 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE 22,333 (B)ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31. DICEMBRE - 1993RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 954952 % RIFERITA AL MESE DI GENNAIO / 94

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO _____

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L	42.954.616
L	236.044
L	219.069
L	43.409.729
L	_____
L	43.409.729

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTAIMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E OMOLOGAZIONI)VALORE
MEDIORIBUTO DI
RIFERIMENTO (C)

43.409.729	22,333	4.713.744	12	23.324.976
------------	--------	-----------	----	------------

L. 7.200.000 al 10 % = L. 720.000 +L. 7.200.000 al 22 % = L. 1.584.000 +L. 8.924.976 al 21 % = L. 2.609.744 +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)
L. 500.000 x 22,333

IMPONIBILE

ALiquOTA

IMPOSTA

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

NETTO A PAGARE

4.713.744	(D)
4.713.744	x 100: (C) L. 23.324.976
ALiquOTA	20,21 %

L	43.409.729
L	11.166.500
L	32.243.229
L	20,21
L	6.516.357
L	_____
L	6.516.357

L	36.893.372
L	_____
L	36.893.372

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 22/04/20/1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL CAPO AREA PE-SOIALE

(Firma) Maria Eniola MENENTIA

Copia conforme all'originale

2-1 LUG. 1937



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

n. - 5 AGO. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

N° 155 del Registro



*entelle
per li
M. CONIA*

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Proposizione appello avverso sentenze di primo grado dipendenti vari - Costituzione in giudizio - Mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 03 (tre) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le deliberazioni nn° 257 e 259 del 1992 con cui si affidava il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Salvatore De Franco nei giudizi promossi dai dipendenti La Neve Vittorio, Petruzzi Emanuele, De Pace Francesco e De Vita Lucio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lella, intesi ad ottenere il risarcimento danni per mancati riposi;
- atteso che con sentenze n° 3035 e 3038 del 3 aprile 1996 sono state respinte le richieste dei dipendenti i quali, nei termini, hanno promosso appello avverso le sentenze citate;
- atteso che la discussione è fissata innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto per l'udienza del 12 febbraio 1998;
- Ritenuta l'opportunità di costituirsi in giudizio avverso i suddetti atti di appello;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale
- visto il bilancio di previsione 1997;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso gli atti di appello promossi dai dipendenti La Neve Vittorio, Petruzzi Emanuele, De Pace Francesco e De Vita Lucio, contro le sentenze in narrativa specificate, emesse dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, notificate il 13/06/1997, affidando il mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa presuntiva di £ 400.000 a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL ()

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 3 LUG 1987

IL SEGRETARIO
Del Consiglio Comunale
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)

Avv. GIOVANNI LELLA
CORSE ITALIA, 114 Tel. 099/7324677
74100 TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO.

Atto di appello.

La Neve Vittorio e Petrucci Emanuele residenti in Taranto,

ivi elettivamente domiciliati in C.so Italia n.

114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

-appellanti

ricorrono contro

AMAT, rappresentata e difesa nel giudizio di primo

grado dall'avv. S. De Franco

-appellata

per la riforma

della sentenza emessa dal Pretore di Taranto, giudice

del lavoro, il giorno 3/4/96, n. 3038, pubblicata il

giorno 1/10/96, non notificata.

Fatto.

La Neve Vittorio e Petrucci Emanuele assumendo di aver

prestato lavoro, per esigenze aziendali, nel giorno

del riposo settimanale, hanno chiesto al Pretore la

condanna dell'AMAT al risarcimento del danno da loro

subito e conseguente alla violazione del disposto

di cui alla legge 22/2/1934, n. 370, all'art. 2109

C.C. e all'art. 36 Costituzione. Hanno precisato, in

punto di fatto, di non aver goduto del riposo compensativo

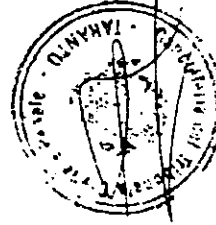
e di aver percepito la retribuzione per le

Cron. _____ Acc. _____
CONTROVERSIA C.C. CRO
n.d. trasferita L.S. 820
Taranto, 11

1-1-6/14-1997

Deposito
il 10/10/96
di FONDAZIONE S. CATERINA
101. ROSA V. MILANO

V° S. LAVORO
SEZIONE
Taranto



ore effettivamente lavorate e con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo (20%).

Ammissa e espletata una consulenza tecnica, da cui è risultato che effettivamente i ricorrenti non avevano goduto di riposo compensativo, il Pretore ha rigettato la domanda argomentando sostanzialmente come segue: a) l'art. 17 del CCNL 1976, applicabile nella specie, regolamenta proprio i casi in cui ai dipendenti viene richiesta la prestazione lavorativa nel giorno di riposo, senza compensativa. Null'altro, quindi, compete ai dipendenti per tale prestazione se non quanto stabilito in detta norma che prevede e quantifica, anche, il risarcimento del danno;

b) se si ritiene, poi, che l'art. 17 non regolamenta la prestazione lavorativa nel giorno di riposo senza compensativo, il giudice, nel quantificare il danno subito dal dipendente per il mancato riposo, può ritenere del tutto soddisfattivo il sistema delineato dalla contrattazione collettiva.

La sentenza che, per la verità, ricalca il ragionamento seguito dal Tribunale di Bari in alcune decisioni del 1994, giustiziate dalla Corte di Cassazione nel '96, è ingiusta e se ne chiede la riforma per i seguenti Motivi.

La copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito

é univoca nel ritenere(per tutte Cass.6327/96) che:

1)la mancata concessione del riposo settimanale,non seguita da riposo compensativo,é illecita in quanto in contrasto con l'art.2109 C.C.e 36 Costituzione;
2)il dipendente ha diritto per l'usura psico-fisica che gliene deriva con presunzione assoluta,ad un risarcimento del danno;3)tale risarcimento,conseguente ad illecito contrattuale cui é applicabile la prescrizione biennale,deve essere in concreto determinato dal giudice del merito secondo una valutazione che tenga conto della gravosità della prestazione lavorativa e di eventuali strumenti e istituti affini della disciplina collettiva nonché di sue eventuali clausole che disciplinino solo gli aspetti risarcitori della(illecita)prestazione del settimo giorno con definitiva perdita del riposo.

Ai fini della decisione,in conseguenza,del tutto inconfidente appare l'analisi dei compensi corrisposti a titolo di retribuzione per le ore lavorate nel giorno di riposo.

E' necessario,invece,stabilire se qualche somma sia stata corrisposta,a titolo di risarcimento danni, per la mancata fruizione del riposo.Agevole é verificare che nulla é stato corrisposto a tale titolo.
L'appellante,per il lavoro prestato nel giorno di

riposo, ha percepito la retribuzione giornaliera maggiorata del 20% in applicazione dell'ultimo comma dell'art/16 e del 2° comma dell'art.17 del CCNL 1967. Non vale la pretesa dell'AMAT, secondo la quale avrebbe percepito una ulteriore giornata retributiva, in considerazione del divisore 30, in quanto i relativi effetti si verificano indipendentemente dal fatto che il dipendente lavori o meno nel giorno di riposo. Se tale somma, in altre parole, viene corrisposta al dipendente il giorno del riposo fruito, non può essere considerata come compenso per il lavoro prestato nel giorno di riposo.

Non vale l'interpretazione, adottata dal Tribunale di Bari e sposata dal Pretore, dell'ultimo comma dello art.17. Tali giudici hanno voluto leggere nella censurata norma la quantificazione contrattuale del danno per il mancato riposo. Basta guardarla, tuttavia, nel contesto dell'intero articolo 17 per rendersi conto dell'errore. L'intera disposizione definisce il lavoro straordinario, festivo, notturno e fissa le relative percentuali di maggiorazione della retribuzione. L'ultimo comma indica la maggiorazione dovuta nella ipotesi particolare (peraltro non dedotta e non provata nella presente causa) in cui la chiamata in servizio, nel giorno destinato al riposo, avvenga per un

tempo inferiore all'orario normale giornaliero.

Tale maggiorazione non puo', assolutamente, costituire risarcimento del danno per il mancato riposo e tanto appare del tutto evidente se solo si considera l'ipotesi ordinaria di chiamata per l'orario normale giornaliero. Se il 50% "della retribuzione per le restanti ore non lavorate" fosse risarcimento del danno per il mancato riposo, dovremmo concludere che i rappresentanti delle OO.SS. stipulanti, al momento dell'accordo, erano, quanto meno, in stato di temporanea incapacità di intendere. Avrebbero previsto, infatti, un danno, in caso di chiamata per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero e nessun danno, in caso di chiamata per il normale (piu' lungo) orario giornaliero. La conclusione è ovvia: salvo il diritto al recupero, le parti hanno voluto fissare una piu' alta maggiorazione della retribuzione per le ore lavorate (nel giorno di riposo) in caso di chiamata per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero.

Stabilito che l'art. 17 non prevede né quantifica in alcun modo il risarcimento del danno per mancato riposo, resta da vedere se nel contratto collettivo esistono istituti affini che il giudice debba valutare per fissare la relativa quantificazione.

Un tale istituto è rinvenibile nel 2° comma dell'art.

15 che, regolamentando le festività, così recita: "Oltre alla retribuzione normale, nulla compete ai lavoratori che non prestano servizio per effetto delle festività, mentre quando le festività coincidono con il giorno di riposo regolarmente goduto, essi hanno diritto a un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali oppure, ove ciò non sia possibile, ad una giornata di retribuzione normale". Dal che discende che un festivo non goduto (e il giorno di riposo è equiparato al festivo ai sensi del 2° comma dell'art. 17) dà diritto ad una giornata di retribuzione normale.

Deve aggiungersi, ad onor del vero, che il dott. ~~Marte~~ Mucci, accortosi dell'equivoco in cui è incorso, in successive sentenze ha modificato il proprio orientamento e ha accolto identiche domande sia pure quantificando il danno nel 30% della retribuzione giornaliera. Sotto tale profilo, tuttavia, la decisione appare ancora censurabile in quanto non sembra che abbia tenuto presente, al fine della quantificazione del danno, lo unico istituto affine (art. 16 sovradescritto) della disciplina collettiva, così disattendendo il principio stabilito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1607/89.

Conclusioni.

Voglia il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e, per l'effetto, condannare l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore di La Neve della somma di Lire 21.064.153 oltre svalutazione e interessi di legge; di Petruzzi della somma di L. 18.435.710 oltre svalutazione e interessi di legge. Condannare l'AMAT al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.

Produce: copia legale della sentenza impugnata e fascicoli di parte, CCNL 1976.

Chiede acquisirsi il fascicolo di ufficio di I grado.

Taranto li 19/5/97.

avv. Giovanni Lella

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 della legge 11-8-1973 n. 533 nomina Giudice relatore il Dott.

Di Pina e fissa per la discussione l'udienza del 19-2-98

TARANTO, li 5-6-97

IL PRESIDENTE

06 GIU 1997

Taranto, 10 GIU. 1997



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Giuditta PANUCCI)

Summary

Ad

BCF:

no

ho [illegible] presente atto al Sig. avv. P. A. Franceschini firmato e
 dell' Avv. P. A. Franceschini - egale e opposto -

abitante di Via R. Bellini n. 1

mediante un foglio di copia conforme all'original

9 m. ni.

del. Mr. Soler & Frenco

TA 13/6/92

CIRIOLA GIOVANNI
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 20/12/1996

Corrispondenza interna prot. n°

AP/1123

Oggetto : Controversia sgravi contributivi

Al dipendente
Sig. PETRUZZI Emanuele
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

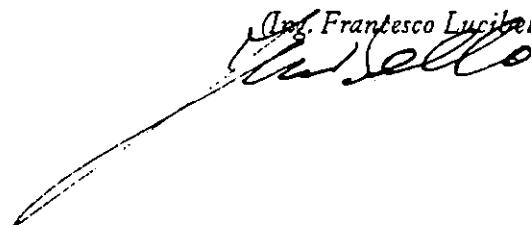
Giusta dispositivo di sentenza emesso in data 9 maggio 1996 dal Pretore di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro nella controversia di cui all'oggetto, con le competenze del mese in corso l'Azienda provvederà a corrispondere l'intera somma dovuta a titolo di sgravio contributivo, con detrazione di quella già versata con le rate di giugno e dicembre 1993, dicembre 1994 e dicembre 1995.

Con le competenze del mese di gennaio le verranno accreditati anche i relativi interessi e la rivalutazione economica.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



18 APR. 1996

PERS.

4050 di Prot.

Studio legale
Avv. Salvatore De Franco
Via Pio XII, 15
74100 - TARANTO
C.F. DFRSVT41L24L049Z
P.iva 00034380733
Tel. 099/338007
Fax. 099/338077

TARANTO, 12/04/96

Spett.
Amat
Via C.Battisti, 657
74100 - TARANTO

Pratica: Amat/Petruzzi Emanuele + 1 rip (ns.rif. 922816)
Oggetto: risarcimento danno riposi non fruiti

Facendo seguito a precedente corrispondenza relativa all'oggetto, accludo alla presente copia fotostatica informe del dispositivo 3/4/96, con il quale il Pretore dr.Martemucci ha rigettato la domanda attrice, con la compensazione delle spese.

Cordiali saluti.

Avv. Salvatore De Franco





N. 2688 / 32 R.G.
N. _____ Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE

Il Pretore dott. Dr. Francesco MARTEMUCCI

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

PETRUZZI Emanuele - LA NEVE Vittorio

rapp. e dif. dall'Avv. G. Lella

E

rapp. e dif. dall'Avv. A.M.A.T.

S. De Franco

promossa con atto notificato il 20/3/92 a _____

convenuto _____

emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Taranto, 3.4.1996

IL PRETORE

Dr. Francesco MARTEMUCCI



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 11 - 5 MAR. 1996

Prot. n° : Dir/.....AP/29h

Al Signor

PETRUZZI Emanuele

Via Zara n.2

74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA

OGGETTO: Invio modello "101".-

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente, il
modello 101 relativo agli emolumenti percepiti dal
la S.V. nell'anno/1995.-

Distinti saluti.

IL CAPO AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Fabiana MENENTI)

569



10 GEN. 1996

Taranto, li.....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo AP/79 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N. 1

Al Signor

PETRUZZI Emanuele

Via Zara 2

74100 T A R A N T O

OGGETTO: invio Modello 01/M anno 1994.-

Compiegato alla presente, Vi rimettiamo il
modello 01/M riferito all'anno 1994.-

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE
Donna Maria Elisabetta MENENGO

569



Taranto, li 28 NOV. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 2262/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N. 1

All'ex agente

Sig. PETRUZZI Emanuele

Via Zara, 2

74100

TARANTO

OGGETTO : Invio modello 01/M.-

Allegato alla presente, Vi inviamo il modello 01/M
relativo alla retribuzione, utile ai fini previdenziali,
percepita nell'anno 1993.-

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



Taranto. 21 FEB. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 909/UP/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

ALL'AGENTE
SIG. PETRUZZI EMANUELE
VIA ZARA
74100 TARANTO

2

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VOI CONOSCIUTA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 1.612.988, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 514.140, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 2.127.128.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 1.425.040, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 21,700%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 309.234. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 309.234, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO COMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6° COMMA DEL D.P.R. 26/OCTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UCPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

A. N. A. T.
IL DIRETTORE ESERCIZIO

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedit il **24 FEB. 1994**

dall'Ufficio di

Indirizzato a **Signor PETRUZZI Emanuele**

Via Zara n. 2 74100 TARANTO

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

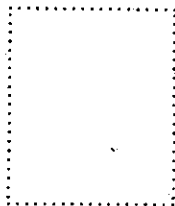


Mod. 23-I (per l'interno) (1992) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE

P. T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**



A: M: A: T:

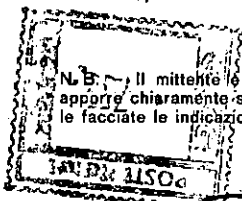
**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI**

Via C. Batt.sti, 857

74100 TARANTO

DA RESTITUIRE A:

N.B. Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste.



LOCALITÀ



SIGLA PROV.

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

5205

della: del: N. di L.

☐ Raccomandata ☐ Vaglia spedit. a il. **01/02/1994**

☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di. **TA/CE**

indirizzat. a **SPETT.LE UFFICIO DI COLLOCAMENTO**

..... **Via Lucania 78.....74100...TARANTO**

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il
riscosso

3 FEB. 1994

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.



Mod. 23-1 (per l'interno) (1991) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE

P. T.

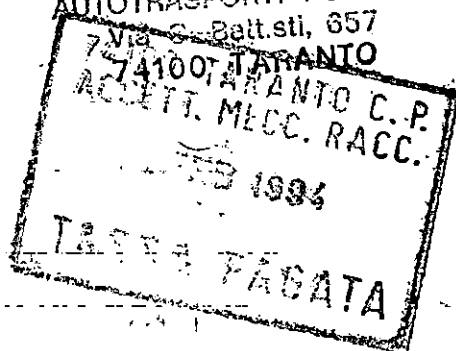
AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

B. - Il mittente è pregato di
esporre chiaramente su entrambe
facciate le indicazioni richieste



A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI



PETRUZZI Emanuele



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

- 1 FEB. 1994

Taranto,

N. di protocollo 342/VP/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT.LE
UFFICIO DI COLLOCAMENTO
Via Lucania 78
74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: comunicazione.

Comunichiamo a codesto Spett.le Ufficio di Collocamento che l'agente Sig. PETRUZZI Emanuele, nato il 09/09/1936, ha cessato il rapporto di lavoro con questa Azienda a decorrere dal giorno 31/gennaio/1994, per dimissioni volontarie.--

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

SEZIONE PERSONALE
IL CAPO UFFICIO

Albano Gioia



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

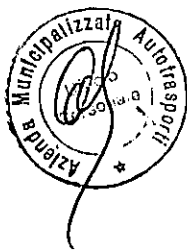
Taranto, 31 GEN. 1994

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Il mod.ET8bis - riferito all'agente Sig. PETRUZZI Emanuele
non è stato trasmesso all'INPS-ROMA- perchè la procedura è stata abrogata
a seguito di comunicazione INPS del 28/10/1991 - protocollo n.134/80/ET -
trasmesso con circolare n.64 della FEDERTRASPORTI ROMA.-



AGENTE PETRUZZI Emanuele

nato il 9/9/1936 a Taranto

assunto il 4/10/1971 anz. conv. _____

scatti N. _____ sino al _____

AVANZAMENTI

Bigliettaio dal 4/10/1971 cl. 9 cat. C

Bigliettaio sc. 4/10/976 , 8bis Ca

Bigliettaio , 1-1-78 Livello , 8° A.P.

Bigliettaio , 1/1/89 , Liv , 8°

_____ , _____ , _____ , _____

_____ , _____ , _____ , _____

_____ , _____ , _____ , _____



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale A. 00146330733

- 6 DIC. 1993

Taranto.

N. di protocollo 1493/018/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. PETRUZZI Emanuele

e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Accoglimento dimissioni volontarie.--

Riscontriamo la Vs/nota del 15/10/93 prot.n.08036/93,
con la quale rassegnate le dimissioni da questa Azienda, per
comunicare che le stesse dimissioni vengono accolte.

Pertanto, il Vs/rapporto di lavoro con questa Azienda
verrà a cessare a decorrere dal giorno 31/gennaio/1994, qua
le ultimo giorno di lavoro.

Con l'occasione desidero esternarVi la profonda ricono
scenza per la lodevole attività svolta al servizio di questa
Azienda.--

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

- (*)-Al Dirigente Rep.Amm/vo
Al Capo Area Segreteria
Al Capo Area Contabilità
Al ff.Capo Area Mov.to
Al Funzionario Principale Uff.Sinistri
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Turni-Programm.
Al Capo Ufficio Cassa-Economato
All'Ufficio Presenza
Al Magazzino Vestiario

S E D E

DOMANDA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
(Art. 1 della legge 7.2.1979, n.29)

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI TARANTO

Riservato all'INPS

TIMBRO 30.11.1979

SEDE DI TARANTO

Il sottoscritto

Petrizzini

Emanuele

(Cognome

e

nome)

nato il

9.9.1936

a

Taranto

Prov.

TA

CHIEDE

in proprio la ricongiunzione - ai sensi dell'art. 1 della Legge 7.2.1979, n.29 - presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti di tutti i periodi assicurativi esistenti a nome proprio/del lavoratore deceduto, indicati nell'allegato questionario, sia (contrassegnare la/e casella/e che interessa/no):

- ☒ come lavoratore dipendente nell'ambito delle forme di previdenza obbligatoria sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale predetta;
- ☐ come lavoratore autonomo nell'ambito delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, esercenti attività commerciali).

N.B. Nel caso in cui la domanda sia presentata dal superstite, devono essere indicate, qui di seguito, le generalità del/dante causa:
Lavoratore deceduto:

(Cognome

e

nome)

nato a

Prov.

il

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Indirizzo:

Via Lave n° 9 - Taranto

C.A.P.

74100

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - SEDE DI TARANTO

Il Signor _____ ha presentato oggi domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 1 della Legge 7.2.1979, n. 29 IN PROPRIO/NELLA SUA QUALITA' DI SUPERSTITE di _____

L'IMPIEGATO

TIMBRO

e

D A T A

Q U E S T I O N A R I O

Da compilare ai fini della ricongiunzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 1 della Legge 7.2.1979, n. 29.

Fornire le risposte negli appositi spazi, tenendo presente che, nel caso in cui la ricongiunzione riguardi periodi assicurativi a nome del lavoratore deceduto, le notizie devono riferirsi alla posizione assicurativa del lavoratore stesso.

Generalità del richiedente:

(Cognome _____ e _____ Nome)

.(Data e luogo di nascita)

Generalità del lavoratore deceduto:

(Cognome e Nome)

1) Il lavoratore può far valere contribuzione per attività lavorativa prestata a

a) in qualità di lavoratore dipendente diverso da operaio agricolo?

Indicare le Sedi I.N.P.S. presso le quali sono stati versati i contributi, ovvero le provincie in cui si è svolto il lavoro Taranto

Dichiarare, altresì, se lavora attualmente, ovvero qualora abbia cessato di lavorare, precisare la data di cessazione del l'ultimo rapporto di lavoro:

b) in qualità di operaio agricolo?

Indicare i Comuni presso i quali sono stati pubblicati gli elenchi nominativi.

Il lavoratore ha in corso presso l'INPS pratiche di:

a) regolarizzazioni contributive?

NO

b) riscatto?

NO

3- Il lavoratore può far valere periodi per i quali è previsto, a domanda, lo accredito di contributi figurativi?

NO

4 Il lavoratore ha prestato attività lavorativa presso Enti o Aziende che lo hanno iscritto ad altre forme di previdenza (aziende ferrotranviarie, telefoniche, elettriche, daziaria, dello spettacolo, amministrazioni statali, Enti locali, ecc.)?

SI

5 Il lavoratore può far valere periodi di iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani, dei commercianti?

NO

Il richiedente indichi, ove possibile, la data in cui intende presumibilmente presentare domanda di pensione, tenendo presente che tale indicazione non è vincolante: Giugno 1994

Il sottoscritto, a conoscenza che l'operazione di ricongiunzione, deve, comunque, interessare tutti i periodi assicurativi che il lavoratore può far valere in una o più gestioni previdenziali, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le risposte date alle domande di cui al presente questionario sono conformi al vero.

INDIRIZZO: Via Zora n. 2
C.A.P. 41100
Taranto, li 29.12.93

Indicare il datore di lavoro e la Sede INPS presso la quale è in corso la pratica di regolarizzazione:

Indicare la Sede INPS presso la quale è in corso la pratica di riscatto:

In caso affermativo, il richiedente, qualora intenda ottenere l'accredito, dovrà compilare la domanda in calce, allegando la relativa documentazione.

Indicare:

Ente o Azienda: ANAT
periodo di lavoro dal 1/10/44
al 31.1.94 Forma di previdenza: lavoro Autofermosa V. n. 3
Ente o Azienda: _____
periodo di lavoro dal _____
al _____ Forma di previdenza: _____

Indicare di quali elenchi trattasi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti), i Comuni in cui sono stati pubblicati gli elenchi ed il nominativo del titolare di azienda.

Elenco _____ Comune _____
nominat. tit. d'azienda: _____
elenco _____
Comune _____ nominativo _____
titolare di Azienda _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Salvatore Eric

DOMANDA DI ACCREDITO DI CONTRIBUTI FIGURATIVI

11-3

Il sottoscritto chiede l'accredito dei contributi figurativi per:

a) periodi di servizio militare o equiparato: ☒ No

Allegare il foglio matricolare o lo stato di servizio o la documentazione equipollente.

b) periodi di malattia superiori a 7 giorni, assistita da Enti Ospedalieri e Mutualistici (INAM, INAIL, ENPAS, ENPDEP, Casse Mutue, INPS, ecc.): ☒ No

Allegare la relativa documentazione rilasciata dall'Ente Mutualistico ed Ospedaliero.

c) periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza o puerperio ☒ No

Indicare il periodo di interruzione obbligatoria o facoltativa: dal _____ al _____ dal _____ al _____

(allegare il certificato di nascita di ciascun figlio ovvero il certificato medico attestante la data dell'aborto, nonché la dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'interruzione dell'attività).

d) periodi di persecuzione politica o razziale riconosciuti dall'apposita Commissione. ☒ No

Allegare copia della deliberazione della Commissione stessa.

e)

e) periodi di aspettativa non retribuita successivamente all'11.5.70 per svolgimento di funzioni pubbliche e per assunzione di cariche sindacali nazionali o provinciali. ☒ No

Indicare il periodo di aspettativa non retribuita: dal _____ al _____ dal _____ al _____

(allegare la documentazione comprovante lo stato di aspettativa e lo svolgimento delle funzioni pubbliche e delle cariche sindacali).

FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Firma]

* * *

*Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale*

935500		TA
N. posizione	prov.	
matricola		

Severini *Giuseppe*

cognome

nome

paternità

9.9.936

data di nascita

Torre

comune di nascita

prov.

ATTENZIONE

L'assicurato è tenuto nel suo interesse ad indicare ogni eventuale variazione di residenza.

SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DELL'ASSICURATO

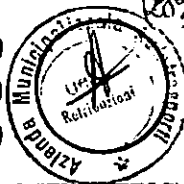
I.	(via, piazza, ecc.)	(comune)	(prov.)
II.			
III.			
IV.			

Riferimenti documento di accredito	Periodi di assicurazione	N. contributi		Importo contributi		Timbro a data dell'I.N.P.S. e firma dell'impiegato
		settim.	mensili	totale	utili per la pensione	
1	15.7.55					
**	15.7.55	106	V	1347	1005	
2	7.55					
**	31.7.57	107	V	1471	1103	
3	1.8.57					
**	30.11.60	173	V	8347	1893	
4	19.60					
**	4.69	174	V	2519	8847	

5	5.66					
**	6.67	166	V	4461	3435	
6	7.67					
**	2.10.71	280	V	7438	—	
*						
**						
*						
**						
*						
**						

ARRETRATI per: N° 2 SCATTI - 58° ANNO AGENTE PETRUZZI EMANUELE SETTORE 5periodo dal 1/1/02 al 31/12/02 Lettera prot. n° 1793/UP/03ALTERNATA MEDIA IMPEF ///

MESE	GG. PRESENZA						STRAORDINARIO				GG. MALATTIA			
	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (paga)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza computo :8	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	PAGA	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	STRAORDINARIO
				C. A. U.	Pr. Prodiutt.	Ragg. Nott.								
gennaio		///						///	///					
febbraio		20						24 1/2	6 1/2					
marzo		20						18	19					
aprile		20						24	19 1/2					
maggio		20+1						18	20 1/2					
giugno		20						21	6 1/2					
luglio		20						25	///					
agosto		20						31	///					
settembre		20						20	///					
ottobre		20						24 1/2	///					
novembre		20+1						15 1/2	///					
dicembre		20+1						08 1/2	20					
13-ma/14-ma		00												
TOTALE GG. PRESENZA	X	393	X					183 3/4	92	X	X	X	X	X
DIFFERENZE RETRIBUIT.	///	915	///					63.318	109	///	///	///	///	///
TOTALE COMPETENZE	///	363585	///					63.318	18.308	///	///	///	///	///
riferimento E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: cc. /// = € /// (col. 15 - ET9)RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA = € /// (vedi allegato)INTERESSI LEGALI 5% = € /// (vedi allegato)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

di Capo Ufficio Rimborsazioni

Amorati

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Esente

Servizio Personale
e Funzionari Superiori///

ARRETRATI per: N. 2 SCATTI - 58° ANNO AGENTE FEIRUZZI EMANUELE SETTORE 5
 periodo dal 1/1/83 al 30/11/83 lettera prot. n. 1193/UP/93

ALLEGATO MEDIA IRPEF

M E S E	GG. P R E S E N Z A						S T R A O R D I N A R I O				GG. M A L A T T I A			
	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	13-ma/14-ma (pag.)	COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE			differenza compte : 8	feriale	FESTIVO	COMPENSO FESTIVITA'	P A G A	TRATTAMENTI SOSTITUTIVI	COMPETENZE ACCESSORIE	S T R A O R D I N A R I O
				C. A. U.	Pr. Produtt.	Magg. Nett.								
gennaio		30						30	6 1/2					
febbraio		30						30	//					
marzo		30						30 1/2	//					
aprile		30+1						33	6 1/2					
maggio		30+1						36	6 1/2					
giugno		30						33 1/2	//					
luglio		30						14 1/2	//					
agosto		30+1						13	//					
settembre		30						53	//					
ottobre		30						34 1/2	//					
novembre		30						36 1/2	11 1/2					
dicembre		//						//	//					
13-ma/14-ma		30												
TOTALE GG. PRESENZA	X	363	X					183	310 1/2	31	X	X	X	X
DIFFERENZE RETRIBUT.	//	985						56.891	199					
TOTALE COMPETENZE		335.115						56.891	5.169					
riferimento E.T.9	(7)	(8)	(9)	(10)			(12)	(13)	(14)	(15)	(7)	(8)	(10)	(12)

DIFFERENZA SV FERIE NON GODUTE: cc. = E (col. 15 - E19)
 RISANCIAMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA = E (vedi allegato)
 INTERESSI LEGALI SE = E (vedi allegato)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
 al Capo Ufficio Ristrutturazioni

Quorello

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Togli
 Servizio Personale
 Il Funzionario Superiore

Di

A. M. A. T.

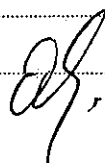
Data, 10/12/83

COMUNICAZIONE INTERNA

AL CAPO UFFICIO RETRIBUZIONE

E.P.C. AL CAPO UFFICIO PERSONALE SEDE

PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI COMUNICA CHE L'AGENTE
PETRUZZI EMANUELE, IL GIORNO 31-GENNAIO-1984, SARÀ
POSTO IN QUIESCENZA PER DIMISSIONI VOLONTARIE, PER
CUI NULLA DEVE ALLUZZIENDA IN RIFERIMENTO ALLA
MASSA VESTIARIO USUFRUITO NEGLI ANNI PRECEDENTI.
TANTO PER OPPORTUNA CONOSCENZA.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
MACAZZINO VESTIARIO

Firma Spasopina Eugenio



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **25 OTT. 1993**

N. di protocollo 1557/08/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. PETRUZZI Emanuele

S E D E

OGGETTO: Comunicazione.

In riferimento alla Vs/ istanza del 15/10/1993, con la quale rassegnate le dimissioni dal servizio con decorrenza gennaio 1994. Vi comunichiamo che la stessa potrà essere presa in considerazione allorquando la S.V. farà pervenire a questa Azienda copia della domanda presentata all'INPS con la quale avete chiesto l'applicazione dell'art.1 della legge n.29/79, accompagnata dalla dichiarazione del Patronato che Vi assiste da cui si evince il numero degli anni di contributi versati nella gestione ordinaria.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**

71

*FERS.
Jorge verifica la data
di decorrenza*

AMAT - TARANTO
18.10.93 008036
SEGRETERIA GENERALE

SPETT/LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto PETRUZZI Emanuele nato il 09/09/1936, dipendente di codesta Azienda con la qualifica Bigliettaio assunto il 04/10/1971, con la presente informa codesta Direzione di Esercizio di aver chiesto il trasferimento dei contributi pensionistici dei Fondi Speciali in quelli dei fondi ordinari a norma dell'art.1 della legge n.29 del 7/2/1979, e pertanto raggiunge l'anzianità pensionabile prevista per essere posto in quiescenza nel mese di gennaio 1994.

Pertanto, con la presente rassegna fin d'ora le dimissioni dalle dipendenze di codesta Azienda con decorrenza gennaio 1994.

In attesa di riscontro, invia distinti saluti.

Taranto; lì 15/10/1993.

Con Osservanza

Petrizzi Emz

STUDIO LEGALE
GIOVANNI LELLA

Via D'Aquino n. 80 Tel. 099/288466
74100 TARANTO

C.A. X DIRESA 42

Deposita in Cancelleria
20 MAR 1992 IL CANCELLIERE

PERS.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

Ill.mo sig. Pretore - Giudice del lavoro.

Petrusci Emanuele elettivamente domiciliato
in Taranto, via D'Aquino n. 80 presso lo studio dello
avv. Giovanni Lella che lo rappresenta e difende giu
sta procura a margine,

AMAT - TARANTO

02.04.92 002440

SEGRETERIA GENERALE

Fatto.

- 1) è dipendente dell'AMAT dal 14/10/1971 con la quale Delego a rappre-
sentarmi e difen-
dermi nel presen-
te giudizio e in
ogni sua fase suc-
cessiva, di impugn-
zione, esecuzione
e opposizione, con
ogni potere di le-
ge, l'avv. G. Lella.
Eleggo domicilio
presso il suo stu-
dio in Taranto, vi-
a D'Aquino n. 80.
- 2) è stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavo-
rare in giorno destinato al riposo settimanale;
- 3) per tale prestazione: a) ha percepito la retribuzio-
ne per le ore lavorate con la maggiorazione per il
lavoro festivo, b) non ha goduto di riposo compensa-
tivo;
- 4) in sostanza si è visto sopprimere i riposi set-
timanali nella misura rilevabile dai conteggi, dai
prospetti paga, dai fogli di presenza giornaliera te-
nuti dall'azienda, dei quali, in caso di contestazio-
ne, chiede l'esibizione.

Diritto.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di tras-
porto, la materia era regolata dagli articoli 16,

7930
UFFICIALE GIUDIZIARIO

21, 25, 31 e 34 del R.D.L. 19/10/1923, n. 2328.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150 del 15/12/1967, ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme.

Attualmente la materia è regolata dalla L. n. 370 del 22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 4/2/82); dall'art. 2109 c.c., dalla legge n. 138 del 14/2/1958 -limitatamente ai trasporti extra urbani- e dall'art. 36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore al riposo settimanale.

L'art. 27 della legge n. 370/1934 dichiara illecito il comportamento del datore di lavoro che non concede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore consecutive.

Da tale illecito e dalla considerazione che tutta la normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, discende che il mancato riposo gli produce un danno.

Tale danno non può che essere rapportato, quanto meno, alla retribuzione di una giornata lavorativa, posto che il diritto al riposo valga almeno quanto il diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda.

Il ricorrente ha lavorato dal giugno '80 nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, peraltro, godere di riposo compensativo.

Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di L.

18.435.710 come meglio specificato nei conteggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

Voglia il sig. Pretore condannare l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto, via C. Battisti, al pagamento in favore del ricorrente, della sovraspecificata somma di L. 18.435.710 oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate;

voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
munire la sentenza di clausola provvisoria.

Produce conteggi, buste paga e ricorso gerarchico.

In caso di contestazione chiede ordinarsi all'AMAT l'esibizione dei libri contabili, paga e matricola e fogli di presenza giornaliera dal giugno '80.

Taranto li 20/3/92.

avv. Giovanni Lella

Can. 7634

Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno

22/10/92

ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto li 24/3/92

Il Cancelliere

Il Pretore

conforme all'originale
Fatto 27 MAR 1992
IL CANCELLIERE



sostituito

A MAT - Leporella Pappalardo

C. Ballarín

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla direzione atti.

Paolino Pappalardo
24/3/92

LA UFFICIALE Giudiziario

ANNO 1981 PETRUZZI EMANUELE

UNITARIO

MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON GOBUTO	3	27,403 = £	82,209
"	"	MARZO	"	"	"
"	"	APRILE	"	"	"
"	"	MAGGIO	"	"	"
"	"	GIVANO	"	"	"
"	"	LUGLIO	"	"	"
"	"	AGOSTO	"	"	"
"	"	SETTEMBRE	"	"	"
"	"	OTTOBRE	"	"	"
"	"	NOVEMBRE	"	"	"
MESE M	DICEMBRE	"	"	"	"
					TOT. £ 1,098,962

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	3	30,623 = £	91,269
"	"	MARZO	"	"	"
"	"	APRILE	"	"	"
"	"	MAGGIO	"	"	"
"	"	GIVANO	"	"	"
"	"	LUGLIO	"	"	"
MESE M	AGOSTO	"	"	"	"

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	41,639 = £	124,917
u	u	FEBBRAIO	u	u	u
u	u	MARZO	u	u	u
u	u	APRILE	u	u	u
u	u	MAGGIO	u	u	u
u	u	GIUGNO	u	u	u
u	u	LUGLIO	u	u	u
u	u	AGOSTO	u	u	u
u	u	SETTEMBRE	u	u	u
u	u	OTTOBRE	u	u	u
u	u	NOVEMBRE	u	u	u
MESE M	DECEMBRE	u	u	u	u
				TOT. £	956.298

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	44,564 = £	133,692
u	u	FEBBRAIO	u	u	u
u	u	MARZO	u	u	u
u	u	APRILE	u	u	u
u	u	MAGGIO	u	u	u
u	u	GIUGNO	u	u	u
u	u	LUGLIO	u	u	u
u	u	AGOSTO	u	u	u
MESE M	SETTEMBRE	u	u	u	u

		UNITARIO	
MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GOBUTO	5	18,967 =	244,835
" " DICEMBRE " " "	4	19,193 =	196,772
		TOT. =	1,829,373

ANNO 1986		UNITARIO	
MESE M GENNAIO RIPOSO NON GOBUTO	3	19,193 =	147,579
" " FEBBRAIO " " "	5	19,193 =	245,965
" " MARZO " " "	5	19,193 =	245,965
" " APRILE " " "	4	19,193 =	196,772
" " MAGGIO " " "	3	19,851 =	149,553
" " GIUGNO " " "	4	19,851 =	196,772
" " AGOSTO " " "	5	51,350 =	256,750
" " SETTEMBRE " " "	4	51,350 =	205,400
" " OTTOBRE " " "	2	51,350 =	102,700
" " NOVEMBRE " " "	4	52,076 =	208,304
MESE M DICEMBRE " " "	3	52,068 =	156,204
		TOT. =	2,111,964

ANNO 1987			
MESE M GENNAIO RIPOSO NON GOBUTO	4	52,068 =	208,272
" " FEBBRAIO " " "	3	52,068 =	156,204
MESE M MARZO " " "	4	52,068 =	208,272

MESE M	APRILE	RIPOSO	NON	GOBUTO	3	53,193 = £	159,579
u	u	MAGGIO	u	u	4	53,868 = £	215,472
u	u	GIUGNO	u	u	3	53,868 = £	161,604
u	u	LUGLIO	u	u	5	53,888 = £	269,440
u	u	AGOSTO	u	u	5	53,888 = £	269,440
u	u	SETTEMBRE	u	u	4	53,888 = £	215,552
u	u	OTTOBRE	u	u	3	54,806 = £	164,418
u	u	NOVEMBRE	u	u	2	55,490 = £	110,980
MESE M	DICEMBRE	u	u	u	3	55,490 = £	166,470
TOT £							2.305.403

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GOBUTO	2	56,833 = £	113,666
u	u	FEBBRAIO	u	u	4	56,833 = £	227,332
u	u	MARZO	u	u	4	56,833 = £	227,332
u	u	APRILE	u	u	5	56,833 = £	284,165
u	u	MAGGIO	u	u	3	58,902 = £	176,706
u	u	GIUGNO	u	u	4	58,902 = £	235,608
u	u	LUGLIO	u	u	2	58,904 = £	117,808
u	u	AGOSTO	u	u	5	58,904 = £	294,520
MESE M	SETTEMBRE	u	u	u	3	58,904 = £	176,712

UNITARIO

161

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GOBUTO 1 58,904 = £ 235,616

" " NOVEMBRE " " " 2 59,636 = £ 119,272

MESE DICEMBRE " " " 3 59,636 = £ 178,908

TOT. £ 9,387,645

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GOBUTO 2 59,906 = £ 119,812

" " MARZO " " " 3 59,906 = £ 179,718

" " APRILE " " " 2 59,906 = £ 119,812

" " MAGGIO " " " 4 60,883 = £ 243,532

" " GIUGNO " " " 1 60,883 = £ 60,883

" " LUGLIO " " " 4 60,883 = £ 243,532

" " AGOSTO " " " 6 60,883 = £ 365,298

" " SETTEMBRE " " " 1 60,883 = £ 60,883

" " OTTOBRE " " " 3 65,359 = £ 196,077

" " NOVEMBRE " " " 4 66,243 = £ 264,972

MESE DICEMBRE " " " 5 66,243 = £ 331,215

TOT. £ 2,185,734

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GOLUTO	3	67,461 =	202,383
u	u	FEBBRAIO	u	u	3	67,461 =	202,383
u	u	MARZO	u	u	3	67,461 =	202,383
u	u	APRILE	u	u	2	67,461 =	134,922
u	u	MAGGIO	u	u	2	68,573 =	137,146
u	u	GIUGNO	u	u	3	68,573 =	205,719
u	u	LUGLIO	u	u	3	68,573 =	205,719
u	u	AGOSTO	u	u	3	68,573 =	205,719
u	u	SETTEMBRE	u	u	2	68,573 =	137,146
MESE M	NOVEMBRE	u	u	u	1	69,617 =	69,617

TOT = 1.403.137

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GIUGNO	RIPOSO	NON	GOLUTO	2	72,648 =	145,296
u	u	LUGLIO	u	u	3	72,648 =	217,944
u	u	AGOSTO	u	u	3	72,648 =	217,944
u	u	SETTEMBRE	u	u	1	72,648 =	72,648
u	u	OTTOBRE	u	u	3	72,879 =	218,637
u	u	NOVEMBRE	u	u	3	74,057 =	222,171
MESE M	DICEMBRE	u	u	u	1	74,057 =	74,057

TOT = 1.168.697

RIEPILOGO

ANNO 1981 = £ 1.098.962

" " 1982 = £ 1.257.789

" " 1983 = £ 1.430.408

" " 1984 = £ 956.298

" " 1985 = £ 1.829.373

" " 1986 = £ 2.111.964

" " 1987 = £ 2.305.403

" " 1988 = £ 2.387.615

" " 1989 = £ 2.185.734

" " 1990 = £ 1.703.137

ANNO 1991 = £ 1.168.697

TOT. £ 18.435.710



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto **28 SET. 1989**

N. di protocollo 1567/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. PETRUZZI Emanuele

RACCOMANDATA

S E D E

OGGETTO : richiesta titolo di studio.-

Si invita la S.V.a consegnare con ogni
urgenza, all'Ufficio del Personale, il titolo
di studio posseduto in originale o copia
autenticata da un notaio.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. PETRUZZI EMANUELE

N. di protocollo 420/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti del-
l'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima appli-
cazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del persona-
le addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo
Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/
7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il
nuovo livello 8° e la qualifica di Bigliettaio ex Lege 30/1978
ad esaurimento.-

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e
13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in rela-
zione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai suc-
citati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra
le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di catego-
ria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

AG/



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbano)

74100 Taranto, 13/dicembre/1979

All'agente.....

Sig. PITREZZI, Francesco.....

N. di protocollo 1964/UP/79 Rep.....

Risposta a N. del

Allegato n.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge

1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Bigliettaio scelto-
classe Sbis-Ca;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica di Bigliettaio livello 8^ - ad personam a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

2 GEN. 1980

Petrone

[Signature]

ZA

[Stamp]

A. M. A. T.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

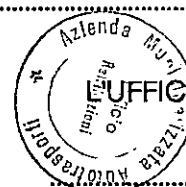
Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 5

174082 AGENTE: PETRUZZI EMANUELE
Scatti n. 3 = Percent. 15 %
Aliquota media IRPEF 15,67 %

	GG. Presenza	STRAORDINARIO				GG. MALATTIA	
	Paga	Feriale	Nott.	Festivo	1h/linea	Paga	Straord.
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
14/ma							
	178 x	163 x	69,5 x	121,5 x	30 x	1 x	1 x
Differenze £.	250 =	62 =	4 =	46 =	250 =	250 =	54 =
		6.846 + 278					
	111.500	£ 4.124		£ 8.349	4.500	250	54
	169	173		174	177	171	175

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI - GEN. 1979



UFFICIO RETRIBUZIONI

Taranto,

AGENTE PETRUZZI EMANUELEmatricola n° 174082 sett. n° 5

A R R E T R A T I A P P L I C A Z I O N E

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

MESE	COMPETENZE ACCESSORIE			STRAORDINARIO		STRAORDINARIO FESTIVO	MALATTIA	
	gg. effett. presenza	gg. ind. categ.	ore A. U.	feriale	maggioraz. notturna		ind. categ.	straordinario
Gennaio	25	30		29	1450	27		
Febbraio								
	x	x	x	x	x			
	1.450 =	400 =	100 =	178 =	16 =	19H x	x	x
	36250	12000	2	5162	232			
						=	400 =	=
	TOTALE			TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE
	£.48250.....			£. ...5394...		£. 5238	£.	£.
	CODICE			CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
	n° 161			n° 164		n° 165	n° 163	n° 166

== APR. 1979

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

Agente Petrucci Emanuele

A R R E T R A T I

(Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976)

AUMENTO DI E. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

DIFFERENZE :

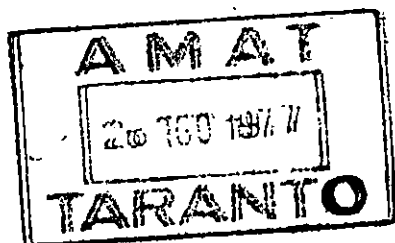
	gg. Paga	E.D.R. su straord.
GENNAIO	13671	34
FEBBRAIO	13907	31,5
MARZO	14143	31,5
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
14/ ma		
	88629 X	X
	26123 -	-
	E. 112772	E. 11060
	Cod. 43	Cod. 47

152,50

12,48

CORRISPONDI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI



Taranto, 26/8/1977

UP
19

4061/77
N. _____ di Prot.

ALLA DIREZIONE D'ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Io sottoscritto PETRUZZI Emanuele, dipendente di questa Azienda dal 4/10/1971, chiedo di poter partecipare alla comparazione per la copertura di due posti di elettricista-elettrauto.

Dichiaro di aver fatto nel passato questo mestiere presso la ditta "MIRAGLIA".

Sicuro che la mia domanda sarà presa in considerazione distintamente saluto.

Petruzzi Emanuele.

g. 26-8-77
ore 9.45
P.

5/ottobre/1976

11'agente

1111-08.75
Sig. PETRUZZI Emanuele

e.p.c. (*)

S E D E

Promozione a grado superiore.-

Comunico alla S.V. che avendo raggiunto l'anzianità di 5 anni nel grado di bigliettaio, a norma del Regolamento Aziendale in vigore dall'1/8/1973, con decorrenza dal 4/10/1976 siete passato alla classe 8bis cat.Ca con la qualifica di bigliettaio scelto.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. Pietro BARBANTE)

Barbante

(*)- Al Dirigente Settore Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni
S E D E

ME/PDE.

569

N. 844

AGENTE

Petruschi Emanuele

scatti N.

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell'8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

DIFFERENZE:	424	209	117	14	137	633	890
	gg. paga	gg. comp. acc.	fer.	nott.	fest.	infr.	naz.
Gennaio . . .	26	27	46,5	7	39	2	=
Febbraio . . .	27	25	46	20	16	=	=
Marzo . . .	29	30	54	15,5	30	1	=
Aprile . . .	30	30	59,5	17	21	=	=
Maggio . . .	30	31	46	11	=	1	=
Giugno . . .							
14/ma . . .							
	142 x	143 x	252 x	70,5 x	106 x	4 x	= x
	=	=	=	=	=	=	=
			29484 + 987		14.522 + 2532		
	L. 60.208	L. 29.887	L. 30.471		L. 17.054		
	(arr. paga)	(arr. comp.)	(2° rigo)		(3° rigo)		

2 DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. 6 x L. 633 (paga + comp. acc.) L. 3798
(compensi)

Corrisposti con le competenze di

N. 844

AGENTE Petruzzi Emanuele scatti N. 0

scatti N. 0

ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell' 8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

DIFFERENZE :		424	208	338 2 ^o				
gg. paga		gg. comp. acc.	fer.	nott.	fest.	infr.	naz.	
Gennaio . . .	2, 5	2, 5						
Febbraio . . .	1, 5	1, 5						
Marzo . . .								
Aprile . . .								
Maggio . . .								
Giugno . . .								
14/ma . . .								
	h x	h x	h x	x	x	x	x	
	=	=	=	=	=	=	=	
L. 1686		L. 836		L. 1356		L. 285,251		
(arr. paga)		(arr. comp.)	(2° rigo)		(3° rigo)			

DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. x L. (paga + comp. acc.) L.
(compensi)

Corrisposti con le competenze di



74100 Taranto, 21/4/1972

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

A LL'Agente

Sig. PETRUZZI Emanuele

c.p.c. Reparto Movimento

N. di protocollo 2A1-V²+2 Resp.

Risposta a N. del

Allegati N.

S-E-D-E

OGGETTO : **Proroga rapporto di lavoro.**

In riferimento alla nota del 28/12/71-47-UP-72 si comunica che
con la data del 4/gennaio-1972 il rapporto di lavoro con la S.V.
si intende prorogato a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. A. Abbataangelo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Paolo Tarantino)

MEPTE.



74100 Taranto, 20/12/1971

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Al Signor

N. di protocollo 47. VP-19 Rep.  ~~INTERNO~~
Risposta a N. del ~~o, p. c. dell'Ufficio di cui è in possesso~~
Allegati N. ~~-----~~

OGGETTO: **Assunzione temporanea.**

Le comunico che con decorrenza dal ~~4/10/1971~~, la S.V. è
assunta in via del tutto straordinaria e provvisoria per un periodo massimo di mesi
3 (tre) alle dipendenze di questa Azienda con la qualifica di ~~negotiatore~~
ed inquadrata pertanto, ai sensi della legge 6 - 8 - 1954, n. 858 nella classe ~~C~~
~~Categoria C~~, salvi i provvedimenti, ratifiche ed approvazioni previste dal R.D.
10 - 3 - 1904 n. 108 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Per tale incarico Le verra praticato il trattamento economico vigente
per la categoria.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. A. ABBATANGELO)



IL PRESIDENTE
(Dott. Prof. Paolo TARANTINO)



PER ACCETTAZIONE



Società Tramvie ed Autobus Taranto

Cooperativa a responsabilità limitata

TELEFONI: Direzione - Deposito 34101 (3 linee)

Ufficio Abbonamenti 29983

CASELLA POSTALE N. 68 - C. C. I. A. N. 19107

PROT. N. 920/91
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N.

Taranto, 26/6/971
Via Cesare Battisti, 657

OGGETTO:

Spett.le UFFICIO di COLLOCAMENTO
di

T A R A N T O

Al seguito del benestare dato da codesto Spett.le Collocamento, per la assunzione del Sig. PETRUZZI Emanuele, si comunica di aver assunto lo stesso dal giorno 26/6/971.

Pertanto chiediamo il relativo nulla-osta.

Distinti saluti.



U26610. 1971 OSTA

L'impiegato addetto

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

PROT. N. 606/71
(da citare nella risposta)

Vs. rif. N.

Taranto, 18/5/71
Via Cesare Battisti, 657

OGGETTO:

Spett.le UFFICIO DI COLLOCAMENTO

di

T A R A N T O

E' nostra intenzione assumere in data odierna con passaggio diretto ed immediato il ~~██████████~~ Sig. PETRUZZI Emanuele dalla Ditta CENTRO ITTICO (Ta) presso cui è occupato.

Nel mentre assicuriamo che allo stesso saranno praticate tutte le condizioni contrattuali previste per la categoria, dichiariamo che nell'anno decorso non vi sono stati licenziamenti per riduzione di personale avente la qualifica sopradetta.

Distinti saluti,

SOC. TRAMVIE ED AUTOBUS-TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

hume
25/6/1971

francesco

CENTRO ITTICO TARANTINO - CAMPANO S. p. A.

CAPITALE SOCIALE L. 1.300.050.000

SEDE SOCIALE: 74100 TARANTO - VIA DELLE FORNACI, 4/A

SEDI AZIENDALI:

Azienda del Mar Piccolo - Taranto - Via delle Fornaci, 4/a - Tel. 42407 - 42408

Azienda del Laghi Fusaro e Miseno - Fusaro - Bacoli (Napoli) - Tel. 879030

Prot. n.

TARANTO, li 26/6/971

Risposta a nota del

OGGETTO: NULLA OSTA

IN ADEMPIMENTO DI QUANTO DISTPOSTO
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN
MATERIA DI LAVORO, SI DICHIARA CHE QUESTA
AZIENDA NON VA AD ECCEPIRE ALLA RICHIESTA
CIRCA IL NULLA OSTA CHE RIGUARDA IL DIPENDEN=
TE PETRUZZI EMANUELE DA PARTE DELL'AZIENDA
TRANVIARIA S.T.A.T.

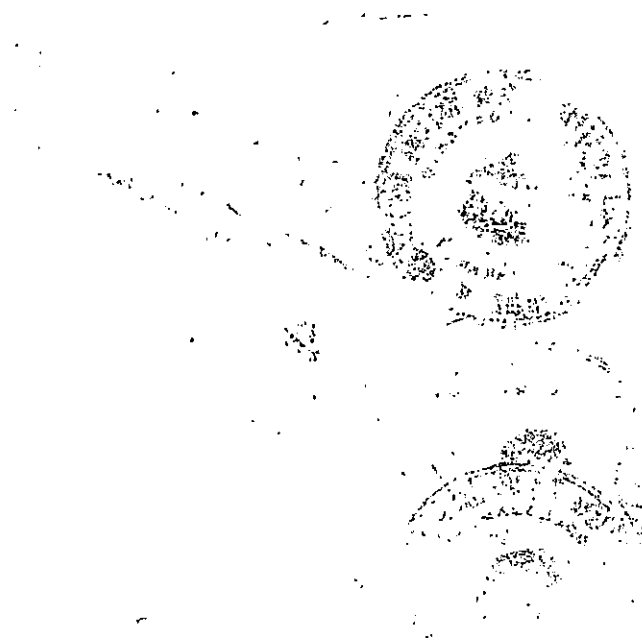
C. C. I. A. Taranto 46194

NULLA OSTA
26 GIU. 1971

L'Impiegato addetto

Il Legale
Rappresentante
[Signature]





CENTRO ITTICO TARANTINO - CAMPANO S. p. A.

CAPITALE SOCIALE L. 1.300.050.000

SEDE SOCIALE: 74100 TARANTO - VIA DELLE FORNACI. 4/A

SEDI AZIENDALI:

Azienda del Mar Piccolo - Taranto - Via delle Fornaci, 4/a - Tel. 42407 - 42408

Azienda del Laghi Fusaro e Miseno - Fusaro - Bacoli (Napoli) - Tel. 879030

Prot. n.

TARANTO, 26/6/971

Risposta a nota del

OGGETTO: NULLA OSTA

IN ADEMPIMENTO DI QUANTO DISTPOSTO
DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN
MATERIA DI LAVORO, SI DICHIARA CHE QUESTA
AZIENDA NON VA AD ECCEPIRE ALLA RICHIESTA
CIRCA IL NULLA OSTA CHE RIGUARDA IL DIPENDEN-
TE PETRUZZI EMANUELE DA PARTE DELL'AZIENDA
TRANVIARIA S.T.A.T.



L'impianto addetto



CASSA DI SOCCORSO

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti Pubblici - Taranto

Corso Umberto n. 138 - Tel. 23868

*UP
per copia
per le copie
autentiche*

3 Novembre 1971 Taranto li,

Spett.le Direzione A.M.A.

N. di protocollo 361/71

Risposta a N. del

S E D E

OGGETTO :

Con riferimento alla nota di Codesta Direzione, in data 12/10/71, si comunica che sono stati sottoposti a visita medica generica, senza esame psicotecnico, i sottoelencati Sign., con l'esito segnato a fianco di ciascun nominativo e riguardante la idoneita' alle mansioni alle quali aspirano:

1) Mariano Leopoldo	visita del 26/6/1971	Idoneo
2) Carrino Vincenzo	visita del 22/10/71	Idoneo
3) Petruzzì Emanuele	visita del 26/6/1971	Idoneo
4) Onorato Alvaro	visita del 25/6/1971	Idoneo

Essi sono stati sottoposti ad esame radiografico da parte del locale Dispensario Antitubercolare.

I referti particolareggiati delle visite effettuate sono agli atti della Direzione Sanitaria di questa Cassa di Soccorso.

Distinti saluti.

[Handwritten signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
CASSA DI SOCCORSO
IL DIRIGENTE SANITARIO

[Handwritten signature]



COMUNE DI TARANTO

Ufficio dello Stato Civile N. 1

SEZIONE CENTRO



ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

11/2/75
Petrucki
1936
1875
(1) *Petrucki Emanuele*
ANNO *1936* N. *1875* PARTE I
L'anno mille *noventasette* addi *nov*
di *settembre* a ore *sei* meridiane *cinque*
e minuti *tre* nella casa posta in via *Dono S. Nicola*
n. *400* è nato (2) *Petrucki Emanuele*

di sesso *maschile*

ANNOTAZIONI DI MATRIMONIO

Petrucki Emanuele ha contratto matrimonio con Accetta Concetta addi 22.10.1964 in Lettera - atto n. 111 f. II S. A

Perché consti si rilascia il presente a norma della legge 31-10-1955, n. 1064, in carta libera per uso amministrativo, e, comunque per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Taranto, li *2.7.1971*

L'Impiegato incaricato

L'Ufficiale dello Stato Civile

(1) Solo cognome e nome.

(2) Cognome e nome (ed. eventuali altri nomi).



COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



Certificato di RESIDENZA

N. Reg.

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell' Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

OF. PETRUZZI Emanuele

1936

n. Taranto 9/9/1936 (n. 1875)
cgt. Accetta Concetta - Laterza 22/10/1964
atto n. 111 p. II s. A FF. 68436
residente dalla nascita
ostricoltore
Via Zara 2 lig. elem.

è residente in questo Comune.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto li.

*1 LUG. 71. 8671





COMUNE DI TARANTO
RIPARTIZIONE V - UFFICIO ANAGRAFE



Certificato di CITTADINANZA ITALIANA

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell' Anagrafe della popolazione residente, certifica che:

CF. PETRUZZI Emanuele

1936

n. Taranto 9/9/1936 (n. 1875)
cgt. Accetta Concetta - Laterza 22/12/1964
atto n. 111 p. II s. A FT. 68436
residente dalla nascita
ostricoltore
Via Zara 2 lic. elem.

è cittadino Italiano.

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

L' Ufficiale di Anagrafe

74100 Taranto Il,

13 OTT. 71 8071





5593



COMUNE DI TARANTO
V. RIPARTIZIONE
UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle ascritte informazioni

CERTIFICA

che il Sig.

Petrusci Emanuele

nato a

Taranto

il

9.9.1936

qui residente dal *la nascita*

è persona d

buona condotta civile e morale.

Acciò consti, rilascia il presente.

Taranto li, *2 LUG 1971* 195

IL REDATTORE

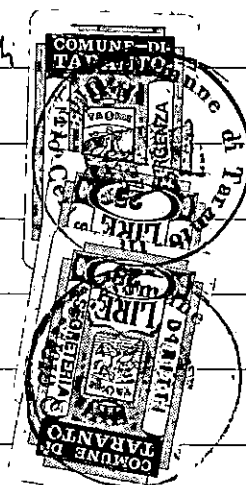
[Signature]



IL SINDACO

[Signature]

pe
Petrusci



CASELLARIO GIUDIZIALE

CERTIFICATO GENERALE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

N. 6641 Reg. IL SEGRETARIO

Al nome di PETRUZZI EMANUELE

nato il 9.9.1936. in TARANTO

Provincia di Taranto

sulla richiesta di esso PETRUZZI EMANUELE

per uso LAVORO

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale risulta:



NULLA

TARANTO

1 LUG. 1971

Il Segretario Capo Sezione
(Antonio LASARVIA)



[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]

N. 6 del Registro



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Provveditorato agli Studi Taranto Direzione didattica Ta 12°
Comune Taranto frazione /

SCUOLA POPOLARE CERTIFICATO DI STUDIO

Anno scolastico 1970-1971

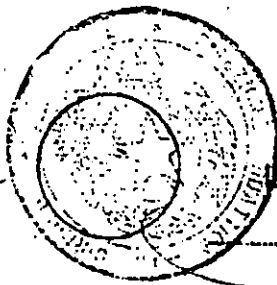
Si certifica che l'allunno Petruxxi Emanuele
nato a Taranto il 9-9-1936
ha frequentato il Corso tipo B, di cui all'art. 2, lett. B del D. L. 17-12-1947, n. 1599,
e ha conseguito la licenza del Corso elementare superiore, riportando i seguenti voti:

LINGUA ITALIANA . . .	<u>sette</u>	} (1)
ARITMETICA	<u>sette</u>	
INSEGNAMENTI VARI . .	<u>sette</u>	

Taranto, il 4 Maggio 1971

LA COMMISSIONE

Pres: Nicola Garofalo
Ins: Maria Maure
Citt: Anne Lufol



DIRETTORE DIDATTICO

Garofalo

(1) Le votazioni - in decimi - devono essere scritte in lettere.

11/11/36 al n. 11
 Distretto di

28

11/11/36 al n. 11
 11/11/36 al n. 11

11/11/36 al n. 11
 11/11/36 al n. 11

Chiamato alle armi e giunto (Circ. n.)

11/11/36 al n. 11

Dispensato dal compiere la ferma perchè (2)

Trattenuto alle armi (Circ. n.)

11/11/36 al n. 11

Congedato per fine ferma (Circ. n.)

11/11/36 al n. 11

Congedato perchè (riformato ecc.)

AM Keolos 18. A - 12. 7. 956

Richiamato alle armi e giunto (Circ. n.)

11/11/36 al n. 11

Ricollocato in congedo illimitato (Circ. n.)

11/11/36 al n. 11

Per motivi di salute

Lecce, li

28. 7. 964



Comandante del Distretto

IL CAPO SEZIONE

(Capo 1. Farinella)

(1) Indicare se il militare è stato ammesso dagli organi di leva a ferma minima, o riducibile, o minore, od all'eventuale congedo anticipato o se è stato assegnato ai servizi sedentari.

(2) Indicare il motivo e citare la circolare o il provvedimento di dispensa.

N. 6 del Registro



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Provveditorato agli Studi Taranto Direzione didattica Ta 12^e
Comune Taranto Frazione //

SCUOLA POPOLARE CERTIFICATO DI STUDIO

Anno scolastico 1970-1971

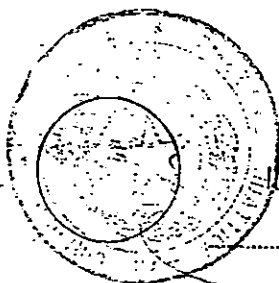
Si certifica che l'alunno Petruxxi Emanuele
nato a Taranto il 9-9-1936
ha frequentato il Corso tipo B, di cui all'art. 2, lett. B del D. L. 17-12-1947, n. 1599,
e ha conseguito la licenza del Corso elementare superiore, riportando i seguenti voti:

LINGUA ITALIANA . . .	<u>sette</u>	} (1)
ARITMETICA	<u>sette</u>	
INSEGNAMENTI VARI . .	<u>sette</u>	

Taranto, li 4 Maggio 1971

LA COMMISSIONE

Pres: Robt Taranto
Ins: Maria Maure
Citt: Anno Lupol



DIRETTORE DIDATTICO

[Signature]

(1) Le votazioni - in decimi - devono essere scritte in lettere.

COMUNE DI TARANTO - SETTORE DECENTRAMENTO

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, io sottoscritto incaricato dal Sindaco
CERTIFICO

che la presente copia, formata da n. 1

(1) fogli, è conforme all'ori-
ginale documentato da me coniato e esibito dal

l'interessato Sig. Petrus Cusani

Identificato conosciuta persona

e che ho ammonito sulla responsabilità penale di chi
esibisce atti falsi o contenenti dati non più rispon-
denti a verità.

20 OTT. 1989
Taranto, _____



FUNZIONARIO INCARICATO
IL COAD. DI SET/NE
(Angela ALBANO)

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530
e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto Sig. _____

che è occupato nel lavoro di _____
presso _____

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di _____

Data della visita _____

Comune di _____

Timbro

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14.

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto _____ ha raggiunto il grado
di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934
n. 653), _____ avendo _____

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 635).

Certificato scolastico o del Direttore didattico di _____
in data _____

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto
il grado di istruzione prescritto concessa dall' _____
in data _____

Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi
esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo

IL FANCIULLO

IL RAPPRESENTANTE

IL SINDACO

Prezzo L. 15

LIBRETTO di LAVORO N. 6374

Legge 10 gennaio 1935 N. 112

Documento provvisorio sostitutivo

Comune di TARANTO

Rilasciato a *Petrusci Emanuele*
di *Giuseppe* e di *Picciotti Antonio*
nato a *Taranto* () il *9.9.1916*

Residente a *Taranto* dal *marzo*

Via *Fara VIII ediz.* N. *7*

Grado d'istruzione *sa leggere e scrivere*

Lingue estere conosciute _____

E' stato all'Esteri? _____

Servizio Militare - Esito di leva _____ Arma, Corpo _____

Specialità _____ Grado _____

Combattente _____ Decorato _____

Mutilato o invalido _____ Orfano di guerra _____

Comune di TARANTO

Data del rilascio del libretto _____ **20 GIU. 1953**

IL TITOLARE

Petrusci Emanuele

Il Sindaco

Timbro e Bollo



ISCRIZIONI

li _____
TARANTO

relative alle pag. 1 e 2

[illegible]

[illegible]

(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

FIRMA DEL SANITARIO

(art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265)

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Comune _____

STATO DI SERVIZIO

(riservato al datore di lavoro)

DITTA O ENTE	LOCALITA'	DATA DI		Stipendio o paga or.	Qualifica	Firma o timbro della Ditta
		Assunzione	Licenziamento			
AZIENDA DEMANIALE del Mar Piccolo	Taranto	6-7-953	4-7-56		Operaio	<i>[Signature]</i>
AZIENDA DEMANIALE del Mar Piccolo	"	18-7-56	9-7-65		"	<i>[Signature]</i>
CENTRO ITTICO TARANTINO - CAMPANO S.p.A.	"	10-7-65	3.10.71			<i>[Signature]</i>
AZIENDA del MAR PICCOLO - TARANTO						
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO		4.10.71				
UFFICIO PERSONALE						